

Relazione di accompagnamento agli elaborati del Piano del Parco dell'Etna riportante le modifiche effettuate sui documenti consegnati nell'aprile 2001 in base agli emendamenti deliberati dal Consiglio del Parco nella seduta n.10 del 17 marzo 2003 e pubblicati in uno con il Piano Territoriale.

Premesso che:

- in data 27 gennaio 2000 il gruppo di progettazione ha consegnato gli elaborati relativi al Piano Territoriale, al Regolamento ed ai Piani Particolareggiati delle Zone C Altomontane;
- in aprile 2001 sono stati consegnati dal gruppo di progettazione gli elaborati relativi al Piano Territoriale ed al Regolamento riportanti gli adattamenti richiesti dall'Ente Parco in conformità agli esiti delle riunioni tra il gruppo di progettazione, l'Ente Parco ed i rappresentanti del Consiglio; nelle suddette riunioni non sono stati assoggettati a discussione i contenuti dei Piani Particolareggiati, né definite le modifiche da apportare in quanto i sopraggiunti eventi eruttivi e sismici che hanno interessato entrambi i versanti nord e sud dell'Etna hanno profondamente modificato lo stato dei luoghi;
- in data 2 ottobre 2001 il Consiglio del Parco ha pertanto deliberato di trasmettere il solo Piano Territoriale di Coordinamento, con annesse Norme di Attuazione e Regolamento, al Comitato Tecnico Scientifico che in data 25 novembre 2002 ha espresso il parere n.33;
- in data 17 marzo 2003 il Consiglio del Parco ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento, con annesse Norme di Attuazione e Regolamento, con integrazioni e modifiche definite attraverso emendamenti approvati nella medesima data; l'Ente Parco ha pertanto proceduto alla pubblicazione secondo i dettami di legge.

Il gruppo di progettazione ha quindi trasferito quanto deliberato dal Consiglio in forma grafica e/o in forma normativa.

Al fine di rendere chiaramente leggibile tale trascrizione si riporta qui di seguito, per singoli punti, la sintesi di quanto deliberato dal Consiglio e, con carattere grassetto, le modifiche che sono state apportate ai documenti facenti parte della proposta di Piano esaminata in Consiglio nella seduta del 17 marzo 2003.

- MODIFICHE APPORTATE ALLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE ED ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

• *Al Emendamenti rispetto all'articolazione del Piano Territoriale*

A1- L'articolazione delle zone va realizzata attraverso l'individuazione cartografica dei beni ambientali più rilevanti (quali ad esempio boschi, praterie, colate laviche) e relativamente a questi ambiti vanno definiti i livelli di tutela...

...Deve essere evitata la generalizzazione di ambiti, sostituendola con l'indicazione cartografica di emergenze naturalistiche cui applicare il regime di tutela corrispondente alle caratteristiche delle medesime emergenze, anche tramite apposizione di idonee indicazioni, ad esempio alfanumeriche, che rendano esplicito quel peculiare bene da tutelare".

A2 - Devono essere confermate le aree di zona C sia pedemontane che altomontane nonché le destinazioni possibili, così come previste nel Decreto Istitutivo....

Resta condivisibile che limitate aree di particolare valenza ben individuate e riconoscibili, vanno previste come sottoinsiemi cui applicare un regime di tutela superiore a quella ordinaria di zona "C".

I suddetti emendamenti sono stati riportati nel Piano attraverso:

- graficizzazione delle richieste modifiche dei confini delle Zone B e C e dell'Ambito N1 così come definiti nella proposta di Piano esaminata in Consiglio nella seduta del 17 marzo 2003;
- inserimento di apposita simbologia che segnala la presenza nelle Zone B e C di emergenze vulcanologiche e di ecosistemi di rilevante interesse;
- modifica dell'art.1 con la seguente aggiunta:

“Sono stati individuati e segnalati nella tavola di Zonizzazione attraverso l'apposizione di specifici simboli le emergenze vulcanologiche e gli ecosistemi di rilevante interesse ricadenti nelle Zone B e C.

Nelle aree nelle quali ricadono i suddetti simboli, gli interventi disciplinati dalle normative di Piano possono essere consentiti solo se non arrecano pregiudizio alla salvaguardia dei valori ambientali indicati nella tavola di zonizzazione e così classificati:

1. **Ecosistemi forestali e formazioni boschive corrispondenti a stadi vegetazionali evoluti; le lettere da *a* a *p* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.**
2. **Ecosistemi a struttura arbustiva, o costituenti boscaglie, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; le lettere *a* e *b* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.**
3. **Ecosistemi a struttura erbacea, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; le lettere *a* e *b* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.**
4. **Ecosistemi endemici localizzati sull'alta montagna etnea, al di sopra del limite altitudinale superiore delle foreste; le lettere da *a* a *d* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.**
5. **Giovani substrati colonizzati da cenosi e popolamenti pionieri, comprendenti tutti i possibili stadi della colonizzazione.**
6. **Ambienti umidi permanenti o temporanei.**

A1.... A9 - Specie vegetali di particolare significato

F. Aree di particolare interesse faunistico

D. Dagale

V. Emergenze geo-vulcanologiche; le lettere da *1* a *19* ne precisano i caratteri

La descrizione dettagliata e l'elenco della loro localizzazione per tavola costituiscono l'Allegato 2 che fa parte integrante della presente normativa.”

- *B) Emendamenti relativi alle “NORME DI ATTUAZIONE”*

- Art.7. Zona “B” di Riserva Generale

Nella descrizione della Zona è stata aggiunta la seguente dizione:

“Si possono inoltre riscontrare in questa Zona aree nelle quali sono presenti ecosistemi ed emergenze vulcanologiche di grande interesse che sono state puntualmente segnalati nella tavola di Zonizzazione attraverso l'apposizione di simboli così come precisato all'art.1 delle presenti norme ed ulteriormente specificato nell'All.2.”

• **Art. 7.1**

E' stata aggiunta la seguente dizione:

“Vengono di seguito precisate le attività che è consentito esercitare in tale Zona.

Nelle aree nelle quali sono presenti particolari valori ambientali segnalati dai sopraddetti simboli, tali interventi possono essere consentiti solo se non arrecano pregiudizio alla loro salvaguardia.

Per tali aree il Parco dovrà provvedere alla:

- Individuazione e delimitazione dell'areale interessato dall'emergenza con:

- **Schedatura dell'emergenza con analisi e valutazione delle caratteristiche specifiche;**
- **Determinazione del valore assunto dalla stessa rispetto ad una serie di indicatori sullo stato di conservazione o vulnerabilità e sulla diffusione e valore biogeografico;**

- Redazione di un piano di interventi per la conservazione e salvaguardia dell'emergenza.

Il predetto piano d'interventi sarà sottoposto al parere del CTS ed approvato dal Consiglio del Parco. Tutto ciò non costituisce procedura di variante di Piano.

Fino all'approvazione del piano d'interventi suddetto qualsiasi richiesta di autorizzazione, che il parco ritiene possa interferire con i valori ambientali dell'emergenza, verrà sottoposta al parere del CTS al fine di garantire la conservazione e salvaguardia delle emergenze interessate.

Nel caso sia già stato approvato il piano d'interventi, qualsiasi richiesta di autorizzazione va soggetta a verifica di compatibilità allo stesso.

In tale zona e per le aree nelle quali è stata segnalata la presenza di particolari valori ambientali solo se compatibile con la salvaguardia di cui al precedente comma, è consentito:”

- lett.g. – Misure di sostegno :

Al 3° comma, a pag. 15, il periodo:“ Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0.50, sarà l'Ente Parco ad erogare il predetto premio”

è stato sostituito con:

“ Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0.50, l'Ente Parco potrà erogare il predetto premio”.

- al 5° comma, a pag. 15, è stata eliminata la dizione:

“ oltre ad assicurare l'azione di assistenza tecnica agli operatori e quella burocratico amministrativa per l'espletamento degli adempimenti da parte dei potenziali beneficiari.”

- al 2° comma, a pag. 16, la dizione:

“Ai fabbricati deve essere riconosciuta la ruralità (art. 9 L. n. 133/1994), dato che è esclusa la costruzione di quelli per civile abitazione, in conformità all'art.8 della L.r. 98/81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché allo stesso Decreto Istitutivo.”

è stata sostituita con

“Ai fabbricati, da realizzare come nuove costruzioni rurali di servizio o strumentali all'attività agricola, va riconosciuto comunque il carattere di ruralità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2 del DPR n.139 del 23/03/1998.”

- al 2° comma, a pag. 17, la dizione

“ Essi possono eseguirsi pure su terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni, con le caratteristiche precedentemente indicate”

è stato sostituita con:

“ Essi possono eseguirsi pure su terreni agricoli abbandonati ad eccezione delle parti di esse, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie, con le caratteristiche precedentemente indicate.”

• **Art.8 AMBITI “N” DI TUTELA DELLE EMERGENZE VULCANOLOGICHE DEGLI ECOSISTEMI DI RILEVANTE INTERESSE**

E' stato richiesto di aggiungere al paragrafo Descrizione il seguente comma:

”Per detto Ambito va definita un’articolazione che preveda l’individuazione puntuale cartografica dei beni ambientali rilevanti riconoscibili e condivisi (che di seguito vengono individuati in numero 47 siti e specificatamente descritti) che caratterizzano l’ambito stesso e per essi si può confermare il livello di tutela specifico (ambito N), rappresentando dei sottoinsiemi dell’Ambito N proposto. Pertanto le restanti aree, attualmente caratterizzate come Ambito N, andranno assoggettate alle specifiche Norme di Attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano”.

La Zonizzazione predisposta coincide con i 47 ambiti che sono stati elencati nella sezione relativa alla Descrizione e dettagliatamente illustrati nella Relazione di accompagnamento al Piano Territoriale consegnata il 27 gennaio 2000 (p.12-19).

Viste le peculiarità ambientali di tale Ambito, nella normativa di Piano (art.8.1) è stata prevista la predisposizione di studi mirati, condotti dall’Ente Parco con la collaborazione di Istituti di livello universitario, tesi ad approfondire particolari aspetti e discipline di gestione.

Alla descrizione di cui all’art. 8 è stata aggiunta la seguente notazione:

“Ricadono inoltre all’interno della Zona D del Parco alcune aree che sono state indicate come Zone differenziate N per la presenza di valenze naturalistico-ambientali di eccezionale rilevante valore; per esse all’art.15 sono state date apposite direttive da seguire nella redazione del P.R.G.”

• **Art.9 - AMBITI “N1” DI TUTELA DI AMBIENTI NATURALI DI PREGIO**

E' stato chiesto di integrare la Descrizione aggiungendo il seguente comma:

”Anche per detto Ambito va definita un’articolazione che preveda l’individuazione cartografica dei beni ambientali più rilevanti riconoscibili e condivisi (quali ad esempio boschi, praterie, colate laviche etc.) che caratterizzano l’ambito stesso e per questi si può confermare il livello di tutela specifico (ambito N1), rappresentando dei sottoinsiemi della zona di tutela ordinaria. Pertanto le restanti aree, attualmente caratterizzate come Ambito “N1”, andranno assoggettate alle specifiche Norme di Attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano.”

L’applicazione di tale emendamento è stata effettuata delimitando come Ambito N1 tutte le porzioni di territorio classificate come Siti di Interesse Comunitario (SIC) nella Rete Natura 2000.

Pertanto è stata eliminata la seguente Descrizione riportata nella proposta di Piano:

“Ricadono negli areali normati in tale zona:

- *la cosiddetta “Dagala Inchiusa”, di notevole importanza per la presenza di affioramenti di rocce sedimentarie fra le più antiche del “basamento dell’Etna”;*
- *il “sistema eruttivo” Poggio del Monaco che rappresenta la testimonianza di una eruzione “eccentrica”, responsabile di buona parte della copertura lavica che caratterizza il settore a SE di Maletto;*
- *la scarpata a Sud di C.da Mandra del Re, collegabile con una particolare situazione tettonico-strutturale;*
- *l’area delle cosiddette “ripe” (Ripe della Naca e zone limitrofe) con una morfologia a ripide “scarpate”, collegabili con particolari strutture tettoniche. In dette località affiorano piroclastiti e lave molto antiche che si ammette facciano parte del cosiddetto “Sistema Calanna-Trifoglietto” (indicato da alcuni Autori anche come “Etna primordiale”);*
- *M. Ilice, il più imponente apparato eruttivo dell’intero settore Sud-Est dell’Etna, dalla morfologia abbastanza regolare (di grande cono troncato), dalla tipica cavità craterica, dal discreto stato di conservazione, ecc.;*
- *l’area del Bosco Bonanno e zone limitrofe, ove affiorano altre piroclastiti e lave del “sistema Calanna-Trifoglietto” (“Etna primordiale”);*
- *M. Gorna, le cui caratteristiche sono in gran parte analoghe a quelle del M. Ilice, anche se si tratta di edifici eruttivi di diversa età;*

- vari tratti dei valloni (Vallone Licodia, Vallone Torretta, ecc.) dove affiorano vulcaniti di particolare importanza, facenti parte di un singolare gruppo di prodotti caratteristici dell'area Biancavilla-Adrano (da alcuni Autori indicati come "biancavilliti"): "tufi saldati", lave "autobrecciate", "colate di fango", tutti "antichissimi" (attribuibili al più remoto periodo dell'attività del cosiddetto "sistema Mongibello");
- la limitata area ad est di C.da Paratore (parte alta del cosiddetto Castagneto Ciancio);
- il conetto di Monte La Nave (col vicino rilievo di Casa Antonucci) che presenta delle caratteristiche morfologico-strutturali di notevole interesse, oltre ad essere responsabile di vari efflussi lavici che in tempi alquanto "antichi" (non databili) hanno invaso vaste aree;
- la recentissima colata del 1981, con le particolari "dagale" che svelano (e conservano) gli aspetti fisici e vegetazionali della zona prima dell'invasione lavica;
- lembi di antiche colate laviche non databili (aree collinari della zona Bronte-Maletto in c.da Difesa);
- antiche zone laviche circondate in parte – e talvolta delimitate in caratteristiche "dagale"- da colate storiche (Settore presso Randazzo; zona a Sud di Monte Dolce; zona ad W ed a SW di Linguaglossa con M. Fallacca e Petto Petrarò; zona a E-NE di Adrano; area a Sud di Monte S. Leo);
- parti frontali e/o marginali di lave storiche (degli anni 1809, 1923 e del periodo 1955-74) che invadono antiche formazioni caratterizzate da "lave di fondo" e movimentate da caratteristici conetti eruttivi (M. Nero di Linguaglossa, M. Tanaurpi);
- gran parte della colata lavica del 1983 che ha impresso una nuova ed interessantissima fisionomia all'assetto geomorfologico di buona parte del settore medio-alto del versante Sud del vulcano. Esempio di notevole importanza scientifica anche ai fini della cosiddetta "difesa antivulcanica";
- estese fasce caratterizzate da affioramenti di "antiche" lave, in gran parte degradate e/o bonificate da coperture più o meno spesse di prodotti piroclastici rimaneggiati, attribuibili alla più antica attività del cosiddetto "Mongibello antico";
- importante gruppo di conetti eruttivi a N di Nicolosi (M. Arso, M. Gervasi, M. Serra Pizzuta Calvarina, M. S. Nicola);
- varie zone di prodotti tufacei rimaneggiati e di colate nelle quali sorgono anche antichi conetti eruttivi (area di M. Cicirello).

Nelle varie strutture e morfologie sopra citate sono presenti elementi ed aspetti significativi della componente biologica.

Si tratta di:

- habitat di specie endemiche, rare o ad areale limitato o di specie la cui presenza sull'Etna acquista particolare significato biogeografico;
- biocenosi ed ecosistemi ove sono rappresentati elementi esclusivi dell'Etna (specie endemiche), quelli vegetali localizzati per buona parte al di sopra delle fasce boschive;
- ecosistemi boschivi di particolare pregio. Molti di essi si trovano al loro limite altitudinale superiore, ricadendo in zone ecotonali, ove sono in atto continui processi di antagonismo fra i vari organismi e le comunità a cui essi appartengono. In alcune di tali zone, a dinamismo attivo, si è constatato che nel volgere di pochi decenni si sono registrati avanzamenti verso l'alto di elementi arborei. In tali aree il limite degli alberi tende ad avvicinarsi a quello naturale (climacico);
- superfici laviche ove sono in corso varie fasi del processo di colonizzazione ad opera di varie specie, ivi comprese le endemiche, luoghi oggetto di continue osservazioni scientifiche. Le colate laviche aventi varia età ed estensione e morfologia superficiale ospitano tutta una serie di stadi dinamici tendenti alla costituzione di biocenosi sempre più mature;
- biocenosi ed ecosistemi forestali, arbustivi ed erbacei, di particolare valore scientifico e naturalistico, oltre che paesaggistico.

Per quanto riguarda gli ecosistemi forestali si ritrovano in tale zona:

- boschi d'alto fusto, di conifere o di latifoglie decidue e sempreverdi, o con composizione mista, che svolgono un importante ruolo protettivo e paesaggistico e che possono essere rifugio di elementi floristici e faunistici di elevato interesse;
- boschi cedui, tra cui quelli soggetti ad invecchiamento o ad opere di conversione. Tra i cedui tradizionali sono diffusi quelli di castagno, a prevalenti funzioni produttive, ma con rispetto di alcuni canoni di naturalità e delle loro funzioni paesistiche e protettive;
- formazioni d'alto fusto, boschi cedui e nuclei boschivi anche localizzati in zone prevalentemente agricole o distribuiti fra le aree urbanizzate; alcuni di essi sono ubicati lungo i fossi e le depressioni;
- pascoli ubicati accanto alle colture, tra aree boschive o in ampie estensioni come quelli che ricoprono l'area sita a nord di Maletto (Sciare di S. Venera), di grande importanza perchè rappresenta un corridoio ecologico nella storia del popolamento animale;
- habitat particolari come quelli costituiti da torrentelli, specchi d'acqua temporanei (come ad esempio quelli ubicati nelle Sciare di S. Venera, Zona Gurrada, contrada Lago) ed aree circostanti, con biocenosi aventi diverso

grado di igrofilia, la cui presenza sull'Etna è molto rara e puntiforme. In particolare la zona Gurrida e' unica nell'area del Parco per quanto concerne determinate biocenosi igrofile e l'avifauna acquatica;

- *dagale, aventi particolare valore scientifico e naturalistico. Si tratta di biocenosi ed ecosistemi a carattere arboreo, arbustivi ed erbaceo che costituiscono importanti centri di irradiazione per il popolamento delle lave circostanti. In alcuni siti sono presenti stazioni floristiche di particolare significato;*
- *aree abbandonate (ex coltivi) con varie fasi (a carattere erbaceo, arbustivo e arboreo) delle successioni secondarie tendenti alla costituzione di cenosi boschive mature;*
- *aree coltivate di limitata estensione incluse in aree boschive.”*

che è stata sostituita da:

“L’ambito N1 coincide con gli areali designati come Siti di Interesse Comunitario (Zone SIC) nel Progetto Natura 2000 per i quali vanno pertanto garantiti il mantenimento e/o il ripristino degli habitat e delle specie considerate peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. La designazione di queste aree a Zone SIC discende non solo dalla qualità attuale dei siti ma anche dalla potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità.

Sono aree che, in base agli artt.6 ed 8 della Direttiva 92/43 CEE, possono ricevere il cofinanziamento delle misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della suddetta direttiva.

Ricadono inoltre all’interno della Zona D del Parco alcune aree che sono state indicate come Zone differenziate N1 per la presenza di valenze naturalistico-ambientali di rilevante valore; per esse all’art.15 sono state date apposite direttive da seguire nella redazione del P.R.G.

Esse sono:

- **Porzione delle Balze Soprane (tavv.1-2-6)**
- **Monte Dolce (tav.4)**
- **Vallone Salto del Bue (tav.10)**
- **Sciara Monica e area tra M. Pomiciaro e lava 1923 (tav.10)**
- **Corridoio ecologico Cannizzaro (tav.15)**
- **Bosco Nicolosi (tav.20)**
- **Sciara Galifi (tav.25)**
- **Mollecchina (tavv.22-25)**
- **Roccazzo di Calanaci (tav.7)**
- **Vallone Licodia e Vallone Montalto (tavv. 21-22) “**

- Art. 9 – Normativa

Dopo la parola “fauna.” è stato inoltre aggiunto il seguente comma:

“Qualsiasi intervento deve pertanto rispettare contenuti e procedure definiti dalle linee guida per la gestione dei siti natura 2000 Gazz. Uff. 224 del 24 sett. 2002 – direttiva CEE 79/409: 92/43 – DPR 357/97 8 sett.”

- Art. 9.1 è stato aggiunto il seguente comma:

“b) previa valutazione di incidenza può altresì ripristinarsi l’attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali in terreni agricoli abbandonati, ad eccezione delle aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie;”

- Poiché la Zona N1 ricadente in C altomontana è stata stralciata sono state apportate le seguenti modifiche:.

- Art.9.1 lett.m

E’ stato eliminato il termine “di discesa”

- Art.9.1 lett.n

E' stato eliminato il periodo

“si prescrive la ritinteggiatura di piloni e montanti degli impianti di risalita in tonalità grigio scuro”

• Art.9.2 lett.b

Dopo il termine “elettrodotti” è stato aggiunto:

“se non precedute da valutazione di incidenza così come prescritto dalle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Previa valutazione di incidenza possono inoltre “

• **Art.10 AMBITI “P” DEL PAESAGGIO AGRICOLO**

- Art.10.1., comma 2°, a pag. 33, la dizione:

“Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni abbandonati dall'agricoltura da meno di 10 anni, nei quali la presenza di arbusteti e/o essenze forestali non sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.”

è stata sostituita con la seguente:

“Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni abbandonati dall'agricoltura, prescindendo dal limite temporale di 10 anni di incolto(in considerazione della difficoltà della valutazione stessa), con la possibilità degli stessi di essere recuperati all'attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali; ad eccezione delle parti di esse, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.”

- Art.10.1. il periodo a pag. 34,

“Misure di sostegno: Gli agricoltori che adottano metodi di produzione ecocompatibili possono fruire dei premi previsti dall'attuale legislazione (Reg. CEE 1257/99 e relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana), la cui articolazione è riportata nell'allegato A.

Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0,5, sarà l'Ente Parco ad erogare il predetto premio.

L'Ente Parco si fa carico della divulgazione delle misure di sostegno per i metodi di produzione ecocompatibili nonché di eventuali aggiornamenti delle stesse, oltre ad assicurare l'azione di assistenza tecnica agli operatori e quella burocratica-amministrativa per l'espletamento degli adempimenti da parte dei potenziali beneficiari.

A fronte dei limiti connessi alla stabilità dell'indirizzo produttivo, l'Ente Parco eroga a favore dei produttori interessati un premio supplementare pari a 150 EURO/ha.”

è stato sostituito con il seguente:

“Misure di sostegno: Gli agricoltori che adottano metodi di produzione ecocompatibili possono fruire dei premi previsti dall'attuale legislazione (Reg. CEE 1257/99 e relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana), la cui articolazione è riportata nell'allegato A.

Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0,5, l'Ente Parco potrà erogare il predetto premio.

L'Ente Parco si fa carico della divulgazione delle misure di sostegno per i metodi di produzione ecocompatibili nonché di eventuali aggiornamenti delle stesse.

A fronte dei limiti connessi alla stabilità dell'indirizzo produttivo, l'Ente Parco potrà erogare a favore dei produttori interessati un premio supplementare “.

- Art.10.1., il 3° comma, a pag. 34: la dizione

“Ai fabbricati deve essere riconosciuta la ruralità (art.9 L. n. 133/1994), dato che è esclusa la costruzione di quelli per civile abitazione, come dispone l'art. 8 della LR 98/81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto istitutivo.”

è stata sostituita dalla seguente:

” Ai fabbricati, da realizzare come nuove costruzioni rurali di servizio o strumentali all’attività agricola, va riconosciuto comunque il carattere di ruralità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 del DPR n.139 del 23/03/1998.”

- all’Art.10.1 dopo l’ultimo comma è stato aggiunto:

“L’edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo (territori di Bronte, Maletto, Randazzo). Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetrie compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all’interno del Parco. Per le aziende zootecniche ai fini edificatori occorre una superficie minima di 1 ha e l’edificabilità consentita va valutata in funzione delle caratteristiche aziendali sino ad un massimo di 300 mc per la residenza del conduttore ed un massimo di 700 mc per le stalle, deposito foraggio e servizi di trasformazione.”

• **Art.12 - ZONA “C” DI PROTEZIONE**

E’ stato richiesto di aggiungere i seguenti commi:

“ Vengano confermate le aree di zona C sia pedemontane che altomontane nonché le destinazioni possibili, così come previste nel Decreto Istitutivo. In esse, oltre ad essere prevista la possibilità di riqualificazione del patrimonio tradizionale fisso, vanno altresì previste le necessarie infrastrutture finalizzate a consentire prioritariamente la fruizione compatibile per i vari versanti del territorio del Parco.

Resta condivisibile che limitate aree di particolare valenza ben individuate e riconoscibili, vanno previste come sottoinsiemi cui applicare un regime di tutela superiore a quella ordinaria di zona “C”. ”

-“Le aree densamente urbanizzate e costituite prevalentemente da insediamenti oggetto di procedure di sanatoria edilizia , nell’ambito dei Piani Attuativi (cfr, art.12.1 e seguenti delle N.A.) vanno individuate con analisi puntuali della consistenza del patrimonio edilizio esistente dei valori naturalistici ambientali presenti anche di tipo interstiziale e delle situazione di degrado fisico, igienico, paesaggistico ed ambientale. Per esse vanno previsti interventi di riqualificazione per il recupero paesaggistico ambientale ed urbanistico di iniziativa pubblica o privata convenzionata. ”

Il suddetto emendamento è stato riportato nelle tavole di Piano attraverso la modifica dei perimetri di zonizzazione e la indicazione, attraverso appositi simboli, dei valori ambientali da salvaguardare. Di conseguenza sono state eliminate le schede normative che costituivano supporto progettuale alla precedente articolazione del Piano.

Va inoltre sottolineato che gli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato nel 2001-2002 entrambe le Zone C Altomontane hanno radicalmente modificato la configurazione fisica di queste aree rendendo non più aderente allo stato dei luoghi, ai suoi caratteri ambientali ed a quelli dell’assetto infrastrutturale l’apparato analitico posto a base delle scelte progettuali, l’articolazione normativa del Piano Territoriale definita per tali aree, nonché le analisi, i contenuti e le proposte avanzati nei Piani Particolareggiati delle Zone C altomontane redatti e consegnati all’Ente Parco in data 27 gennaio 2000. A ciò vanno aggiunti gli interventi disciplinati da procedure non ordinarie determinate da Ordinanze del Consiglio dei Ministri (Piani di ricostruzione) che hanno ulteriormente modificato l’assetto fisico ed infrastrutturale dei luoghi. Pertanto, su specifica indicazione dell’Ente Parco, le Zone C altomontane di Linguaglossa e Nicolosi sono state stralciate dal Piano ed evidenziate nella tavola di Zonizzazione con fondo bianco.

Di conseguenza, il paragrafo Descrizione è stato così integrato:

“Le suddette Zone C altomontane, essendo state interessate da eventi sismici e vulcanici che hanno radicalmente alterato la morfologia dei luoghi, i caratteri ambientali e i corrispondenti livelli di tutela, sono state stralciate dalla definizione del Piano.

Vengono invece confermate le aree di zona C pedemontane nonché le destinazioni possibili così come definite nel Decreto Istitutivo a meno di limitate aree di particolare valenza, ben individuate e riconoscibili, che sono state previste come sottoinsiemi cui si applica un regime di tutela superiore a quella ordinaria di zona “C”.

La porzione di Zona C Altomontana denominata Mareneve, ricadente in zona SIC, è stata sottoposta alla disciplina di cui all’art.9.

Sono state inoltre definite come Ambito R ed assoggettate alla normativa di cui al precedente art.11 le aree densamente urbanizzate e costituite prevalentemente da insediamenti oggetto di procedure di sanatoria edilizia per le quali vanno attuati interventi di riqualificazione per il recupero paesaggistico ambientale ed urbanistico di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Nelle Zone C è stata inoltre individuata e indicata con appositi simboli la presenza di valori naturalistici ambientali che debbono essere salvaguardati nella definizione degli strumenti attuativi.”

- **Art.12.1**

E’ stato aggiunto il seguente comma:

“Per le aree nelle quale è stata segnalata con appositi simboli la presenza di valori naturalistici e ambientali che debbono essere salvaguardati nella definizione degli strumenti attuativi il Parco dovrà provvedere alla:

a. Individuazione e delimitazione dell’areale interessato dall’emergenza con:

- **Schedatura dell’emergenza con analisi e valutazione delle caratteristiche specifiche;**
- **Determinazione del valore assunto dalla stessa rispetto ad una serie di indicatori sullo stato di conservazione o vulnerabilità e sulla diffusione e valore biogeografico;**

b. Redazione di un piano di interventi per la conservazione e salvaguardia dell’emergenza.

Il predetto piano d’interventi sarà sottoposto al parere del CTS ed approvato dal Consiglio del Parco. Tutto ciò non costituisce procedura di variante di Piano.

Fino all’approvazione del piano d’interventi suddetto qualsiasi richiesta di autorizzazione, che il parco ritiene possa interferire con i valori ambientali dell’emergenza, verrà sottoposta al parere del CTS al fine di garantire la conservazione e salvaguardia delle emergenze interessate.

Nel caso sia già stato approvato il piano d’interventi, qualsiasi richiesta di autorizzazione va soggetta a verifica di compatibilità allo stesso.

La valutazione di cui ai punti a) e b) deve precedere la redazione dei Piani attuativi riguardanti le aree nelle quali è stata evidenziata la presenza di tali valori.”

- All’art.12 .1 è stato aggiunto il seguente comma

“Qualora dall’analisi puntuale della consistenza del patrimonio edilizio esistente emerga la presenza di aree densamente urbanizzate e costituite prevalentemente da insediamenti oggetto di procedure di sanatoria edilizia tali aree vengono definite come comparto al quale si applica la normativa di cui all’art.11 (Ambito R).”

E’ stato inoltre richiesto che:

“In esse, oltre ad essere prevista la possibilità di riqualificazione del patrimonio tradizionale fisso, vengono altresì indicate le necessarie infrastrutture finalizzate a consentire prioritariamente la fruizione compatibile per i vari versanti del territorio del Parco.”

Il superiore emendamento ha già risposto all’art.12.6 delle Norme di Attuazione

- Art.12.4

è stata eliminata la dizione:

“nel rispetto delle direttive riportate nelle relative Schede Normative di cui all’art.12.6.1 che costituiscono parte integrante delle presenti disposizioni.”

- E’ stato eliminato, in uno con le schede grafiche e normative connesse, l’Art.12.6.1 che recitava:

“Le specifiche indicazioni sulle destinazioni d’uso ammesse per ogni singola Zona C, nonché le prescrizioni che vanno rispettate nella redazione degli strumenti attuativi sono qui di seguito riportate nelle Schede Normative relative a ciascuna zona.

SCHEDA NORMATIVA n.1 (Tav.21)

- **superficie mq.334.955**
- **Descrizione:**

Morfologia lievemente acclive a tratti sub pianeggiante con coltivazioni in attualità (ulivo e vite) ed in abbandono; presenza di manufatti tradizionali ed altri elementi del paesaggio agrario storico; edifici residenziali a non elevata densità territoriale.

Destinazioni d’uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell’Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Area che per le sue caratteristiche morfologiche, la sua dimensione e la sua localizzazione può costituire una significativa occasione per realizzare un intervento particolarmente efficace per la promozione anche economica del versante occidentale del Parco. Gli ambiti a maggiore acclività vanno preservati nella loro naturalità incentivando lo sviluppo della vegetazione naturale con salvaguardia degli elementi arborei, ivi compreso il bagolaro di Tournefort.

SCHEDA NORMATIVA n.2 – AREE 1 – 2 (Tav.21)

- **1: superficie mq.80.318**
- **Descrizione:**

terreno prevalentemente incolto, altimetricamente sottostante al livello stradale; presenza di coltivi in gran parte in attualità, con caselle tradizionali, alcune delle quali recuperate con materiali e tecniche moderne. Casette rurali e muretti a secco a lato della strada. Ulivi presenti in forma rada. A breve distanza è localizzato il Castello Spitaleri per il quale è suggerita nelle Direttive una destinazione ad attività museali.

Destinazioni d’uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell’Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Recupero e riuso dei fabbricati rurali tradizionali; salvaguardia della vegetazione agraria per mantenere la caratterizzazione dei luoghi e degli elementi arborei presenti; scelta delle destinazioni d’uso in rapporto alla attività museali previste nel Castello Spitaleri.

- **2: superficie mq. 93.497**
- **Descrizione:**

Estesa area di cava abbandonata, in più punti destinata a discarica, con presenza di manufatti di servizio in abbandono e piazzole di escavazione situate a più livelli. Notevole degrado paesaggistico ed ambientale complessivo che si estende anche ad aree incluse nella limitrofa Zona B.

Destinazioni d’uso ammesse:

Protezione Civile, aree attrezzate, attività di servizio per la gestione dell’Ente Parco

Prescrizioni:

Gli interventi devono essere finalizzati al risanamento ambientale dell’area con rimodellamento e ricomposizione dei profili del suolo, eliminazione dei rifiuti e dei detriti che ingombrano l’area, stabilizzazione e riqualificazione dell’area mediante la messa in opera di essenze indigene. Va inoltre recuperato e riqualificato il capannone esistente secondo le prescrizioni indicate nelle DOG, mantenendone l’accesso dalla viabilità esistente. Tutti gli interventi devono essere attuati in modo da salvaguardare le essenze vegetali che sono già presenti in una parte dell’area. Va in ogni caso salvaguardata e protetta l’area che viene tratteggiata nella scheda grafica annessa nella quale non va previsto alcun intervento di trasformazione. Sarebbe inoltre

opportuno che l'intervento di risanamento dell'area si estendesse anche ai terreni limitrofi ricadenti in Zona B, nel rispetto delle norme di cui all'art.9.1 lett.l.

SCHEDA NORMATIVA n.3 – AREE 1 – 2 (Tav.21)

- **1: superficie mq.709.020**

- **Descrizione:**

Paesaggio connotato da terrazzamenti viticoli, intercalati a coltivi abbandonati ed in attualità con colture a vite e frutteti serviti a tratti da carrozzabili pavimentate con basole, ben ambientate nel paesaggio locale. Presenza di caselle in precario stato di conservazione, intercalate ai coltivi, e di concentrazioni di nuove edificazioni a bassa densità. Aggruppamenti di vegetazione arborea, che connotano significativamente il paesaggio nelle zone percorse dai valloni. Presenza saltuaria di specie non indigene.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Conservazione degli ambiti connotati da paesaggio agrario significativo; recupero e riuso degli edifici rurali tradizionali; conservazione e manutenzione dei percorsi storici; mantenimento della residenzialità esistente con riqualificazione degli edifici incongrui. La frammentazione dell'area nella sua totalità, nonché la pluralità di situazioni particolari presenti portano ad individuare 5 sub-comprensori (marcati sulla Scheda grafica con lettere) sui quali, anche per agevolare la redazione dello strumento particolareggiato di intervento, si può operare con singoli Piani Attuativi.

- **2: superficie mq.94.086**

- **Descrizione:**

Presenza di edifici di recente edificazione o ristrutturazione destinati a seconde case, ad una o due elevazioni. Piccoli nuclei arborei autoctoni e residui di muretti a secco. Orature di vegetazione ornamentali alloctone attorno a molte delle nuove costruzioni.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Conservazione degli elementi testimoniali e arborei; riordino e riqualificazione del tessuto insediativo con conferma della residenzialità esistente.

SCHEDA NORMATIVA n.4 – AREE 1 – 2 (Tav.22)

- **1: superficie mq.277.302**

- **Descrizione:**

La zona è storicamente connessa al complesso della Masseria Cavaliere, antica struttura agricola di probabile origine benedettina.

La antica utilizzazione agraria del versante si percepisce nella presenza di un contesto agrario a ripiani colturali, più o meno fitti, disposti scalarmente e sorretti da muri a secco che danno luogo ad un singolare paesaggio a "gradoni"; colture a vigneto e frutteto con alberature sparse isolate. Presenza di casidde agricole tradizionali molte delle quali ristrutturate in modo incongruo. Si osservano altri significativi edifici rurali ("masseria Reitano").

La strada che sale è perimetrata da alti muretto a secco. Notabile la presenza di una profonda vallecola di erosione che perimetra ad ovest l'intera area. Previsione del Punto Base Tre Cisterne e di un nodo di interscambio nella adiacente zona D

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Recupero e riuso degli edifici esistenti; destinazioni d'uso che valorizzino tanto l'assetto morfologico quanto i fattori di attrazione costituiti dalla presenza del PB e del nodo di interscambio; salvaguardia degli esemplari arborei, ivi compreso il bagolaro di Tournefort.

- **2: superficie mq.399.336**

- **Descrizione:**

area fortemente caratterizzata dalla presenza del vallone Licodia, di rilevante valore paesaggistico e morfologico; presenza di casedde ed edifici rurali di pregio paesistico, di coltivi arborati con vigneto e con alberi da frutto su terrazzamenti; si incontra un complesso rurale a più corpi di fabbrica di pregio ambientale, in fase di parziale ristrutturazione, adatto a svariate destinazioni d'uso. Esempolari isolati arborei anche di grandi dimensioni. Presenza di viabilità interna di tipo tradizionale con muretti a secco perimetrali. Contesto agrario attivo, vigneti, sia a condizione familiare che estensiva in attualità; numerosi elementi significativi del paesaggio agrario frammisti a svariate fabbricati incongrui di nuova costruzione ed edifici incompiuti con ossatura in c.a.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

recupero e riuso degli edifici rurali e salvaguardia degli elementi testimoniali del paesaggio agrario tradizionale; tutela degli aggruppamenti arborei che connotano significativamente il locale contesto ambientale, con particolare riferimento alle alberature di maggiori dimensioni. Creazione di una fascia di rispetto al vallone di Licodia, al fine di potenziarne il complessivo pregio ambientale. Riqualficazione del patrimonio edilizio di nuova costruzione confermando la destinazione residenziale esistente.

SCHEDA NORMATIVA n.5 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.22)

1: superficie mq.121.187

- **Descrizione:**

Zona caratterizzata da presenza di colture agrarie in attualità (frutteti) o in abbandono, con presenza diffusa di alberature non autoctone con rari esemplari autoctoni isolati. Viabilità di penetrazione interna e numerosi nuovi fabbricati che si sviluppano ai lati della strada

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Conservazione degli elementi arborei compreso il bagolaro di Tournefort e degli ambiti interessati da paesaggio agrario in attualità e riqualficazione dei fabbricati incongrui con conferma della destinazione residenziale esistente

- **2: superficie mq.217.867**

- **Descrizione:**

L'area ha un suo pregio paesistico complessivo anche perché mancano interventi incongrui; coltivi in parte abbandonati, con presenza di alberature da frutto ed esemplari arborei isolati di significative dimensioni, caselle sparse e valloni arborati. La strada carrozzabile della Milia e' di buona percorribilità ed accessibilità. Previsione all'interno dell'area di un nodo di interscambio

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Recupero dei fabbricati tradizionali esistenti e loro riuso con destinazioni compatibili con il rispetto delle tipologie; attenzione alla struttura complessiva del paesaggio agrario con particolare cura nella ripresa e valorizzazione dei corpi arborati autoctoni che segnano il valloncetto presente. Occorre prestare grande attenzione alle modalità di realizzazione delle opere relative alle destinazioni scelte in modo da assicurare un valido inserimento nel paesaggio, con salvaguardia delle presenze arboree.

- **3: superficie mq.28.415**

- **Descrizione:**

presenza di impianto traizerale convergente verso un manufatto edilizio prospiciente una depressione morfologica

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

occorre prestare grande attenzione alle modalità di realizzazione delle opere relative alle destinazioni scelte in modo da assicurare un valido inserimento nel paesaggio.

SCHEDA NORMATIVA n.6 – AREE 1 – 2 (Tav.22)

- **1: superficie mq.20.036**
- **Descrizione:**
morfologia a debole acclività in contesto agricolo colturale limitrofo ai confini del Parco. Presenza di tracce testimoniali del paesaggio agrario storico
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, attività commerciali e artigianali tradizionali, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco
Prescrizioni:
rispetto dei caratteri salienti del paesaggio
- **2: superficie mq.23.525**
- **Descrizione:**
area su due lati perimetrata da una delle strade di penetrazione nel territorio del parco; la caratteristica più saliente dell'area è rappresentata dalla sua natura di lava storica colonizzata
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate, ippostazioni, attività commerciali e artigianali tradizionali, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco
Prescrizioni:
Salvaguardia dei segni più significativi delle lave storiche con il loro corredo di vegetazione pioniera.

SCHEDA NORMATIVA n.7 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.25)

- **1: superficie mq.201.369**
- **Descrizione:**
La zona è caratterizzata dalla prevalente presenza di coltivi, alcuni dei quali ancora in attualità, con numerosi muretti a secco. Esempari arborei indigeni isolati di discrete dimensioni. Presenza di edifici rurali tradizionali di pregio tipologico ed ambientale. Vecchia masseria trasformata in Ristorante (Feudo Delizia). Sono parimenti presenti strade di lottizzazione e numerosi fabbricati residenziali aventi caratteristiche tipologico-costruttive incongrue, contornati da piccoli frutteti, nonché frequenti ossature in c.a. di fabbricati incompiuti.
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;
Prescrizioni:
Recupero e riuso del patrimonio tradizionale, interventi di riqualificazione degli edifici recenti ed eliminazione dei detrattori presenti; salvaguardia degli esemplari arborei, ivi compreso il bagolaro di Tournefort, anche privilegiando le destinazioni d'uso a minor densità di edificazione nelle aree ove sono maggiormente presenti; conferma della residenzialità presente.
- **2: superficie mq.274.652**
- **Descrizione:**
Area agricola a morfologia piana, con coltivi alberati, punteggiata da edifici residenziali recenti aventi caratteristiche incongrue e residui di vecchi casolari in pietra a vista a secco tipicamente etnei; prevalgono tuttavia le tipologie incongrue. Presenza a tratti, nei punti di scarpata, di muretti a secco. Nell'estremità sud dell'area è presente una maggiore densità di fabbricati residenziali, unitamente a coltivi con alberi da frutto ancora in attualità e di terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, con presenza di alberi.
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;
Prescrizioni:
recupero e riuso dei fabbricati rurali e di tutte le residue testimonianze del paesaggio agrario tradizionale e salvaguardia degli elementi arborei; riqualificazione degli edifici recenti; conferma della residenzialità esistente
- **3: superficie mq.224.617**
- **Descrizione:**
L'area è caratterizzata da una morfologia pianeggiante, conseguente anche ad una originaria prevalente destinazione agricola; presenza di frazionamenti ortogonali alla strada, con numerosi fabbricati residenziali di

recente costruzione, aventi in generale caratteristiche tipologiche e paesaggistiche non congrue. Qualche terrazzamento rado e presenza di frutteti abbandonati frammisti ai lotti edificati ed esemplari isolati di castagno e roverella, nonché di una trazzera connotata da muretti a secco. In area limitrofa previsto un nodo scambiatore

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Recupero dei fabbricati rurali e riqualificazione di quelli recenti; privilegiare la localizzazione di area attrezzata nell'area ove sono maggiormente presenti esemplari arborei, che vanno salvaguardati anche in connessione con la previsione del nodo di interscambio. Permanenza della residenza esistente

SCHEDA NORMATIVA n.8 (Tav.26)

- **superficie mq.30.480**

- **Descrizione:**

Area caratterizzata dalla presenza di sciera nuda, anche con escavazioni nella parte orientale ed occidentale, servita da strada ad ampie carreggiate e da piste di penetrazione a servizio delle escavazioni. Grave disturbo percettivo causato dalla presenza dell'elettrodotto

Destinazioni d'uso ammesse:

Protezione Civile, aree attrezzate, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

L'intervento deve operare il riassetto morfologico del sito estrattivo dismesso con salvaguardia delle morfologie laviche più significative; va prevista la messa a dimora di alberature di specie indigene; trattamento delle facciate dei fabbricati in pietra lavica a vista.

SCHEDA NORMATIVA n.9 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.23)

- **1: superficie mq.116.322**

- **Descrizione:**

Area densamente insediata, con presenza di nuove costruzioni e villette derivate da casedde rimaneggiate, all'interno di un contesto agrario costituito da terrazzamenti con muretti a secco e coltivi arborati da frutto, in parte abbandonati. Presenza di qualche casedda agricola ed esemplari arborei isolati di quercia. Di rilevante interesse il nucleo storico di Tardaria da preservare nella sua unitarietà architettonica e compositiva.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Restauro del nucleo storico di Tardaria con riuso per destinazioni compatibili con il suo pregio architettonico; recupero dei manufatti tradizionali; riqualificazione dell'edilizia recente con conferma della residenza esistente. Salvaguardia degli esemplari arborei significativi e loro valorizzazione all'interno di un'area attrezzata o comunque di uso pubblico

- **2: superficie mq.85.360**

- **Descrizione:**

Area a morfologia pianeggiante di aspetto non omogeneo in quanto caratterizzata in parte da un impianto lottizzatorio con villette recenti di tipologia incongrua immerse in un frutteto, con presenza di lotti liberi, in parte da frutteto (peri e meli) frammisto ad esemplari isolati di castagno, pioppo e qualche cipresso a filare, in parte da aggruppamenti vegetali arborei di particolare interesse. E' servita da una trazzera con presenza di muretti a secco

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Conferma della residenzialità ove già esistente con riqualificazione dei fabbricati e della viabilità di servizio; salvaguardia dell'area connotata da maggiore naturalità con destinazioni a basso impatto edificatorio e salvaguardia delle presenze arboree.

- **3: superficie mq.210.096**

- **Descrizione:**

Area connotata da elevati valori paesaggistici legati sia a fattori morfologici che a presenza di casedde e casolari agricoli, in coltivi spesso terrazzati, prevalentemente in stato di abbandono. E' presente una incisione boscosa di elevato valore naturalistico. La accessibilità alla parte bassa dell'area è buona anche per la previsione di un nodo di interscambio; nella parte superiore essa è affidata ad una trazzera che conduce al PB 20, diventando meno agevole.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ipostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

La scelta tra le destinazioni d'uso consentite e la loro localizzazione va operata valutando il fattore accessibilità; salvaguardia e recupero del vallone che può diventare un elemento naturalistico lineare strutturante la riorganizzazione dell'area; restauro e recupero edifici esistenti; particolare salvaguardia delle connotazioni ambientali e del patrimonio edilizio storico del comparto di Case Marino.

SCHEDA NORMATIVA n.10 (Tav.23-24)

- **superficie mq. 187.744**

- **Descrizione:**

Terreno alquanto accidentato con presenza di segni antropici tradizionali (muretti, edifici rurali). E' intersecato a tre diverse quote dalla strada di accesso alle aree sommitali del vulcano. Nella parte alta l'area è connotata da situazioni di forte degrado per presenza di una cava abbandonata e di edifici destinati a tiro a volo ed albergo che presentano caratteri incongrui.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Nelle aree di cava abbandonata a monte della strada: Protezione Civile, area attrezzata, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco
- Nelle aree più a valle: aree attrezzate, di servizio per la gestione dell'Ente Parco, ipostazioni, campeggi, attività commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Riassetto morfologico del sito estrattivo dismesso; riqualificazione e risanamento dei fabbricati esistenti, messa a dimora di elementi arborei; edificazione scalettata; h max 2 elevazioni; qualora si rendesse necessaria la realizzazione di nuova viabilità di servizio essa deve essere realizzata seguendo le curve di livello. Vanno in ogni caso salvaguardati gli elementi arborei ed le formazioni ed i nuclei boschivi ed arbustivi esistenti, nonché le emergenze laviche di particolare significato.

SCHEDA NORMATIVA n.11 (Tav.20)

- **superficie mq. 49.417**

- **Descrizione:**

camping in attività con presenza di alberature alloctone; terreno a terrazzi in stato di abbandono.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ipostazioni, campeggi, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

Viabilità interna di ridotte dimensioni

SCHEDA NORMATIVA n.12 – AREE 1 – 2 (Tav.20)

- **1: superficie mq.175.304**

- **Descrizione:**

area nella quale sono distinguibili tre ambiti che vengono marcati sulla scheda grafica rispettivamente come A – B- C .

- ambito A: caratterizzato da terreno agricolo a morfologia dolce con edilizia rurale e residenziale sparsa, dotato di viabilità interna; sono presenti specie boschive puntiformi;

- ambito B: Complesso Angelo Musco costituito da numerosi fabbricati per residenza stagionale inseriti all'interno di un contesto boschivo con presenza di specie non indigene;

- ambito C: : area di pregio paesistico per la presenza di un paesaggio agrario gradevole anche se a tratti in stato di abbandono, marcato da una incisione torrentizia boscosa; presenza di piccoli manufatti agricoli e di una masseria di pregio nonché di una antica trazzera a basole. Sono state realizzate alcune villette a modesto impatto per la bassa densità.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ipostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

- ambito A: salvaguardia dei corredi vegetali arborei a forte presenza; recupero e riuso dell'edilizia rurale;
- ambito B: manutenzione straordinaria degli edifici e della viabilità interna, tutela del contesto boschivo;
- ambito C: recupero e restauro dell'edilizia rurale di pregio nonché degli elementi più significativi del paesaggio agrario; tutela della incisione morfologica boscosa.
- E' consentita la predisposizione di tre singoli piani attuativi

2: superficie mq.63.246

- **Descrizione:** Campo lavico ridisegnato da attività estrattiva, oggi dismessa, con un'articolazione ad ampi gradoni.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ipostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

riassetto morfologico del sito estrattivo dismesso.

*SCHEDA NORMATIVA n.13 (Tav.15-20)***- superficie mq.132.258****- Descrizione:**

area caratterizzata da coltri laviche (eruzione 1928) debolmente colonizzate da vegetazione pioniera, percorsa marginalmente da una trazzera

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

salvaguardia delle morfologie laviche più significative; messa a dimora di alberature di specie indigene; trattamento delle facciate dei fabbricati in pietra lavica a vista

*SCHEDA NORMATIVA n.14 – AREE 1 – 2 (Tav.15)***- 1: superficie mq.52.955****- Descrizione:**

- presenza nelle vicinanze di attività di agriturismo. Area caratterizzata da coltivi in attualità e coltivi abbandonati con viabilità di accesso e penetrazione; presenza di un manufatto tradizionale su strada; compluvio boscoso (segno morfologico ed ambientale da salvaguardare);

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ipostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Recupero dei manufatti tradizionali esistenti; salvaguardia del compluvio boscoso

- 2: superficie mq.116.706**- Descrizione:**

Area in parte terrazzata con presenza di incolto, piantumazioni recenti e gruppi di castagno; è fortemente connotata dalla presenza di ville padronali di medie dimensioni e fabbricati rurali tradizionali; fattori di disturbo sono costituiti da alcune villette di recente costruzione e dal forte degrado innescato dall'elettrodotto

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ipostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

- Salvaguardia dei terrazzamenti; recupero con restauro e riuso degli edifici rurali esistenti; salvaguardia degli elementi arborei isolati o in gruppi; riqualificazione degli edifici recenti;
- È consentita il mantenimento della residenzialità esistente

*SCHEDA NORMATIVA n.15 – AREE 1 – 2 (Tav.15)***- 1: superficie mq.41.555****- Descrizione:**

area confinante con il Punto Base 13 (classe z), in mutuo supporto

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

tutela e salvaguardia delle caratteristiche ambientali del sito e degli esemplari arborei esistenti

- **2: superficie mq.12.577**

- **Descrizione:**

terreno acclive adiacente ad una percorrenza storica con presenza di copertura arborea

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

tutela e salvaguardia delle caratteristiche ambientali del sito e degli esemplari arborei esistenti

SCHEDA NORMATIVA n.16 – AREE 1 – 2 (Tav.10)

- **1: superficie mq.38.329**

- **Descrizione:**

area adiacente a strada di accesso alla Zona C altomontana inserita in un contesto boscato (Zona N1) nei cui confronti può costituire luogo attrezzato di servizio; terreno con configurazione diversificata con presenza di terrazzamenti. Elementi arborei lungo un allineamento di compluvio.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, piccole attività commerciali, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

salvaguardia della morfologia e delle essenze forestali

- **2: superficie mq.14.636**

- **Descrizione:**

area in parte terrazzata con presenza di un fabbricato rurale in abbandono; accenni di coltivazione; degrado del suolo per carenza di copertura vegetale.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

salvaguardia della morfologia e messa a dimora di vegetazione indigena; recupero e riuso dell'edificio esistente

SCHEDA NORMATIVA n.17 – AREE 1 – 2 (Tav.10)

- **1: superficie mq.21.286**

- **Descrizione:**

terreno a morfologia accidentata confinante con strada; pascolo abbandonato con presenza di vegetazione erbaceo-arbustiva.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

messa a dimora di esemplari appartenenti alle specie arboree indigene; protezione e potenziamento degli aggruppamenti vegetali esistenti.

- **2: superficie mq.32.905**

- **Descrizione:**

area caratterizzata da coltivi abbandonati con terrazzamenti e ruderi di vecchi manufatti rurali; presenza di aggruppamenti di vegetazione autoctona significativa

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, attività di commercializzazione dei prodotti tipici, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

recupero e riuso del patrimonio edilizio tradizionale; salvaguardia dei terrazzamenti e degli aggruppamenti vegetali più significativi

SCHEDA NORMATIVA n.18 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.4)

- **1: superficie mq.41.849**

- **Descrizione:**

area semipianeggiante con terrazzamenti bassi, muretti a secco e chiuse, con presenza di piccoli manufatti rurali e residenziali e di piante di ulivo;

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

recupero dei fabbricati rurali e salvaguardia delle testimonianze del locale paesaggio agrario e degli esemplari di ulivo e di altri alberi presenti

- **2: superficie mq.90.690**

- **Descrizione:**

area che fiancheggia per lungo tratto la strada, innervata da molteplici trazzere storiche. Presenza di edifici rurali e elementi di paesaggio agrario. E' interessata da un percorso escursionistico del C.A.I.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Il Piano Attuativo deve recuperare l'armatura storica dell'area tanto in riferimento ai fabbricati che alla rete delle percorrenze, salvaguardando altresì i principali aggruppamenti di vegetazione indigena; valorizzare la presenza della strada di comunicazione con adeguate destinazioni d'uso.

- **3: superficie mq.28.759**

- **Descrizione:**

Presenza di elevati valori paesaggistici dovuti a vigneti in atualità, impostati su estesi terrazzamenti arborati con esemplari di ulivo. Presenza di edifici rurali di tipo tradizionale.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, attività di piccolo commercio, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

rispetto della morfologia e del sistema dei terrazzamenti; recupero trazzere esistenti; privilegiare la destinazione commerciale su strada

SCHEMA NORMATIVA n.19 (Tav.4)

- **superficie mq.33.055**

- **Descrizione:**

presenza di edifici rurali tradizionali in area che presenta fitti terrazzamenti con parziale riutilizzo a frutteto. Fiancheggiata da strade secondarie

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Salvaguardia dei terrazzamenti ed, in generale, di tutti gli elementi del paesaggio agrario tradizionale; privilegiare la destinazione commerciale sull'area più pianeggiante prospiciente la strada.

SCHEMA NORMATIVA n.20 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.3)

- **1: superficie mq.141.242**

- **Descrizione:**

l'area ha un andamento pressoché pianeggiante con terrazzamenti radi in alcuni tratti; presenza di edilizia rurale e trazzere. Aggruppamenti significativi di vegetazione naturale in corrispondenza di un valloncetto

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

riuso dei fabbricati esistenti e salvaguardia delle specie arboree (valloncetto)

- **2: superficie mq. 53.318**

- **Descrizione:**

Morfologia con ampio terrazzo su strada e brani di aree a terrazzamenti fitti con presenza di casolari, ruderi e fabbricati di diverse dimensioni; esemplari arborei isolati, stradelle interne;

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, di servizio per la gestione dell'Ente Parco, ippostazioni, campeggi, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

riuso dei fabbricati esistenti e salvaguardia delle specie arborei

- **3: superficie mq.58.903**

- **Descrizione:**

area caratterizzata da viabilità storica che percorre coltivi gran parte abbandonati, connotati da muretti a secco e da altre testimonianze del vecchio paesaggio agrario.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

recupero della viabilità storica e salvaguardia degli aggruppamenti vegetali naturali.

SCHEDA NORMATIVA n.21 – AREE 1 – 2 – 3 (Tav.3)

- **1: superficie mq.50.061**

- **Descrizione:**

area semipianeggiante localizzata alla confluenza di due percorrenze. E' presente un abbeveratoio e di un ampio settore destinato a pascolo bovino con livellamenti artificiali del suolo.

Destinazioni d'uso ammesse:

L'area comprende un Nodo di interscambio e pertanto vanno previste aree a parcheggio ed attrezzate. Sono inoltre ammesse: ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

riordino complessivo dell'area con riqualificazione dei manufatti e delle superfici esistenti

- **2: superficie mq.28.976**

- **Descrizione:**

Casa padronale di pregio, con aggregate diverse dipendenze che configurano uno spazio molto articolato di grande interesse, immersa in un'area boschiva.

Destinazioni d'uso ammesse:

da localizzare solo nell'ambito degli edifici esistenti: attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, artistico-culturali, turistico-ricettive.

Prescrizioni:

Restauro e riuso della villa e delle sue pertinenze e salvaguardia del bosco

- **3: superficie mq.83.175**

- **Descrizione:**

- Presenza di un livellamento artificiale con spuntoni lavici; riporto di detriti in area paesaggisticamente di rilievo

Destinazioni d'uso ammesse:

Protezione Civile, aree attrezzate, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

Riqualificazione dell'area con rimozione degli accumuli detritici e risagomatura del suolo valorizzando, nell'organizzazione dell'area attrezzata, la visuale sull'apparato vulcanico

SCHEDA NORMATIVA n.22 – AREE 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Tav.2-7)

- **DESCRIZIONE GENERALE:**

Tutte le aree identificate come Zona C ricadenti in questa scheda presentano caratteristiche di forte omogeneità: presenza di coltivi sparsi di ulivo, mandorlo e frutteto, in attualità ed in abbandono, posti su terreno digradante, con terrazzamenti radi e continui e muretti di recinzione in pietra lavica a secco che configurano l'elemento più caratteristico dell'armatura del territorio; edifici rurali tradizionali, spesso recuperati in quanto a servizio di coltivi attivi di piccola dimensione; sporadiche presenze di edilizia stagionale. In stretta vicinanza si snoda la linea della Ferrovia Circumetnea con relativo casello.

- **1: superficie mq.33.593**

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, attività di ricerca scientifica, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco

Prescrizioni:

salvaguardia del sistema degli elementi testimoniali del paesaggio agrario e degli elementi arborei; vanno privilegiate destinazioni che si pongano a servizio della fruizione della limitrofa Zona N1 (Sciare di S. Venera) di rilevante interesse scientifico.

- **2: superficie mq.530.339**

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Salvaguardia degli elementi costitutivi del paesaggio etneo e dei corredi arborei più significativi, con particolare riferimento alla regolare sequenza della partitura strutturata sui muretti confinari. Recupero del patrimonio edilizio esistente e dell'armatura territoriale.

- **3: superficie mq.10.243**

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate, ippostazioni, campeggi, di servizio per la gestione dell'Ente

Prescrizioni:

salvaguardia del sistema degli elementi testimoniali del paesaggio

- **4: superficie mq.14.748**

Destinazioni d'uso ammesse e prescrizioni analoghe all'area 3

- **5: superficie mq.106.030**

Destinazioni d'uso ammesse e prescrizioni analoghe all'area 3

SCHEDA NORMATIVA n.23 – AREE 1 – 2 (Tav.7)

- **1: superficie mq. 944.986**

- **Descrizione:**

Trattasi di un'area di vaste dimensioni che presenta forti caratteri di continuità ed unitarietà paesaggistica. Caratteristica saliente dell'area è la presenza di estesi prati-pascolo serviti da un sistema tenue di tracciati al quale è strettamente legato un edificato molto rado. Sono inoltre presenti frutteti di limitate dimensioni. La zona offre una delle visuali paesistiche più rappresentative del versante occidentale etneo, accentuata dall'unitarietà morfologica e strutturale con l'Ambito P ed N1 ("Lago").

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive; Protezione Civile.

Prescrizioni:

Salvaguardia della continuità morfologica e strutturale dell'area, anche in relazione ai possibili effetti sull'area di impaludamento, che va protetta con un'adeguata fascia di rispetto, e sulla percezione delle visuali di paesaggio. Eventuali manufatti vanno localizzati in prossimità del Nodo di Interscambio e delle aree a Sud.

- **2: superficie mq. 540.188**

- **Descrizione:**

Area semipianeggiante, prossima al punto di intersezione tra la strada provinciale ed una delle strade di accesso al Parco, nonché limitrofa alla linea ferrata della F.C.E.; le aree a confine con la Zona D presentano insediamenti più consistenti pur se inframmezzati da terreni nei quali permane una utilizzazione agraria e da nuclei di formazione boschiva.

Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; ippostazioni; campeggi; destinazioni di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, scolastico-formative e di aggiornamento professionale, di ricerca scientifica, attività artistico-culturali, a supporto di preparazione sportiva, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Salvaguardia del patrimonio arboreo-arbustivo anche ai fini di una più qualificata utilizzazione dell'area. Valorizzazione del sistema a chiuse da assumere a base della articolazione dell'intervento.

SCHEDA NORMATIVA n.24 – AREE 1 – 2 (Tav.14)

- **1: superficie mq. 25.949**

- **Descrizione:**
area in pendio con presenza di fabbricati di nuova costruzione adibiti ad attività di ristorazione e di servizio nonché come punto di partenza del terzo ski-lift; condizioni di degrado per la presenza di roulotte ed annesse strutture precarie, nonché per alterazione innescata da movimentazioni del suolo; vasta superficie asfaltata destinata a parcheggio. Area indicata come a forte rischio di invasione lavica.
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate, attività turistico-ricettive, attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, parcheggio
Prescrizioni:
riqualificazione di tutta l'area da attuarsi mediante rimozione dei detrattori con riassetto idrogeologico delle superfici e riduzione dell'impatto visivo dell'area a parcheggio. Data l'importanza di questa area nella fruizione del Parco, la superficie massima interessata da interventi di trasformazione può impegnare sino al 40% dell'intera area assoggetta al Piano Attuativo. Per provate esigenze in deroga a 3 elevazioni da verificare con dimensionamento ed ampliamento dell'area
- **2: superficie mq.101.647**
- **Descrizione:**
Costituisce un'area strategica per la fruizione del Parco. Estesa radura di notevole pregio, con vegetazione naturale con entità endemiche, delimitata verso nord da una folta cortina arborea; esemplari di pino laricio di notevoli dimensioni antistanti una struttura alberghiera; presenza di disordine per sovrapposizione ed accostamento di strutture precarie e fisse con tipologie e materiali di foggia e di qualità differente; fenomeni di erosione superficiale, stazionamento di roulotte e danneggiamento da segnaletica incongrua
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate; attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, turistico-ricettive;
Prescrizioni:
Operare un radicale riassetto dell'intera area tramite intervento diretto dell'Ente Parco, con sostituzione dell'edificazione eterogenea e disordinata, valorizzazione della radura nonché protezione e salvaguardia degli esemplari arborei presenti. Data l'importanza di questa area nella fruizione del Parco, la superficie massima interessata da interventi di trasformazione può impegnare sino al 40% dell'intera area assoggetta al Piano Attuativo, viene inoltre consentito un numero massimo di 3 elevazioni

SCHEDE NORMATIVE n.25 (Tav.18 - 19 -22)

- **superficie mq. 150.359**
- **Descrizione:**
Costituisce un'area strategica per la fruizione del Parco. L'area presenta salti di quota localizzati; con frammenti di vegetazione contenete elementi endemici; substrato composto da lava derivante da eruzioni recenti e non; presenza di disordine per sovrapposizione ed accostamento di strutture precarie e fisse con tipologie e materiali di foggia e di qualità differente; condizioni di degrado derivanti da movimenti di terra legati alle realizzazione delle infrastrutture esistenti.
Destinazioni d'uso ammesse:
aree attrezzate; attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, turistico-ricettive;
Prescrizioni:
operare un radicale riassetto dell'intera area tramite intervento diretto dell'Ente Parco, con sostituzione dell'edificazione eterogenea e disordinata; valorizzazione dell'andamento morfologico a scenario verso la piana tramite necessario rimodellamento; intervento sulle aree caratterizzate da degrado superficiale per azione antropica e messa a dimora di specie vegetali indigene. Data l'importanza di questa area nella fruizione del Parco, la superficie massima interessata da interventi di trasformazione può impegnare sino al 40% dell'intera area assoggetta al Piano Attuativo.

SCHEDE NORMATIVE n.26 (Tav.22)

- **superficie mq.142.724**
- **Descrizione:**
Zona ad acclività limitata caratterizzata nelle sua estremità meridionale da un agglomerato di fabbricati eterogenei, aventi caratteristiche incongrue, con disordine tipologico; parte dei fabbricati, a destinazione residenziale stagionale, è sulla sommità di un dosso panoramico che sovrasta un pianoro colonizzato da densi aggruppamenti di vegetazione naturale contenente entità endemiche; elemento caratterizzante dell'area è una struttura alberghiera di proprietà dell'Ente Parco, in fase di ristrutturazione; alcuni fabbricati abbandonati o in evidente stato di degrado; punto di partenza del sentiero natura degli Zappini e luogo di frequentazione per attività invernali di sci di fondo; eterogeneità dei materiali ed insegue; zone degradate da vecchio prelievo di inerti.
Destinazioni d'uso ammesse:

aree attrezzate; attività di servizio per la gestione dell'Ente Parco, commerciali e artigianali tradizionali, turistico-ricettive;

Prescrizioni:

Riqualificazione dell'assetto dell'agglomerato esistente con interventi sull'edificato e sulle reti infrastrutturali; Ricostruzione e riuso dei manufatti danneggiati; salvaguardia degli elementi legnosi e della fascia boschiva all'estremo ovest, nonché delle morfologie laviche di particolare importanza (corde e lastroni); intervento sulle aree di degrado; riduzione dell'inquinamento luminoso. Data l'importanza di questa area nella fruizione del Parco, la superficie massima interessata da interventi di trasformazione può impegnare sino al 40% dell'intera area assoggetta al Piano Attuativo, viene inoltre consentito un numero massimo di 3 elevazioni. “

- In conseguenza della eliminazione delle Schede Normative, non si sono potuti recepire i seguenti emendamenti presentati dai Comuni così come specificati per la parte condivisa dal Consiglio nel suo consesso nella delibera di adozione del Piano:

Comune di Pedara:

- Con riferimento art.12, Scheda normativa n.9, area 1, tav.23 pag.68 delle N.A. va integrato il 2 comma con: *“Il piano attuativo di qualificazione del nucleo storico di Tardaria, può essere proposto per istanza di privati e deve prevedere le ulteriori destinazioni: ostello della gioventù, punti di ristorazione, strutture culturali e didattiche scientifiche).*

Comune di Adrano:

Con riferimento all'art.12 e alla Scheda Normativa n. 2 Area 1 di pag. 48, le prescrizioni vanno integrate con :*”Pertanto occorre prevedere il recupero e riutilizzo funzionale del Castello Spitaleri da adibire ad attività museali, quale elemento caratterizzante e discriminante, con previsione altresì della qualificazione dell'area annessa al Castello da perimetrare ed attrezzare con idonee dotazioni di fruizione e da collegare con opportuna infrastrutturazione (viabilità, sentieristica) alla zona “C” suddetta”.*

Si precisa comunque che il recupero del patrimonio edilizie esistente ed il suo riutilizzo per attività di supporto alla fruizione del Parco va previsto ed anzi da assumersi come prioritario nella redazione dei Piani Attuativi (art.12.4)

PUNTI BASE

- Art.13.2 PB tipo y

La dizione “trattasi di n.12 punti base” è stata modificata in **“trattasi di n.9 punti base”**

Sono state infatti soppresse le norme relative al PB 23 e 24 in quanto ricadenti in area stralciata e pertanto sono state eliminate i seguenti articolati normativi:

- PB 23 – Zona attrezzata Etna Nord – Comune di Linguaglossa – località Piano Provenzana– quota s.l.m. 1.810
- *Il PB 23, la cui localizzazione è demandata dal Decreto Istitutivo al Piano, viene previsto all'interno degli interventi di riqualificazione e ridisegno dell'assetto dell'area di Piano Provenzana.*
- Interventi consentiti:
Intervento di nuova costruzione da attuarsi in base alle Normative espresse nel Piano Particolareggiato della Zona C Altomontana di Linguaglossa.
- PB 24 – Zona attrezzata Etna Sud – Comune di Nicolosi – località Rifugio Sapienza– quota s.l.m. 1.905
- *Il PB 24, la cui localizzazione è demandata dal Decreto Istitutivo al Piano, viene previsto all'interno degli interventi di riqualificazione e ridisegno dell'assetto dell'area del Rifugio Sapienza.*
- Interventi consentiti:
Intervento di nuova costruzione da attuarsi in base alle Normative espresse nel Piano Particolareggiato della Zona C Altomontana di Nicolosi.”

- E' stato inoltre eliminato, in quanto trasferito nella categoria z (art.13.3), il PB 25 – casa Cubania – comune di Milo – località Cubania – quota s.l.m. 1.450.

- Per il P.B.15 – Rifugio Citelli – Comune di S. Alfio – località M. Concazza - quota s.l.m. 1.745, a pag. 112, la descrizione degli interventi consentiti è stata sostituita con la seguente:

“Oltre all’attuale consistenza, è consentito l’ampliamento delle strutture esistenti da destinare a impianto turistico ricettivo, con assoluto rispetto per i popolamenti di betulle dell’Etna. Va, altresì, operata una qualificata sistemazione dell’area, attrezzandola con idonee dotazioni di fruizione.”

- Art.13.3 PB tipo z

La dizione “trattasi di n.9 punti base” è stata modificata in **“trattasi di n.10 punti base”**

E’ stato infatti classificato come di tipo z il PB 25 – casa Cubania e pertanto aggiunto il seguente comma:

“ PB 25 – casa Cubania – comune di Milo – località Cubania – quota s.l.m. 1.450.

- *La perimetrazione dell’area a punto base è stata approvata con parere del CTS n. 95 del 1999. In essa vi è la presenza di un edificio di certa consistenza, ex proprietà privata, oggetto di intervento di ristrutturazione autorizzato con provvedimento n.169 del 29/03/2000.. L’opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento dell’Ente ed è stata oggetto di finanziamento con D.A.n. 808/19 del 23/12/1998 . Il progetto esecutivo è in corso di approvazione.*

- **Interventi consentiti:**

Visto lo stato di conservazione dell’edificio e la previsione di spesa, vanno effettuati interventi di ristrutturazione dell’edificio e di sistemazione dell’area attrezzandola con idonee dotazioni di fruizione.”

- P.B. n.17 a pag.113: la individuazione del punto base è stata come di seguito integrata:

“L’area è già stata perimetrata ma la sua perimetrazione va ampliata e riferita all’area funzionale alla destinazione di Punto Base completata con la destinazione a -Museo Aperto dell’Etna d’arte contemporanea, confermando la perimetrazione prevista nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 350 milioni.- aut. 177/97.”

- P.B.n.19 a pag.113:la individuazione del punto base è stata integrata con :

“ La perimetrazione comprende l’area interessata alla preesistenza di alcuni edifici, anche degradati, di cui si prevede il recupero attraverso interventi di ristrutturazione e ricomposizione volumetrica nonché interventi di adeguamento e ammodernamento funzionale. Vengono previste altresì, attrezzature necessarie ai fini di una migliore fruizione del versante sud del Parco.L’ area perimetrata, individuata dalla planimetria allegata,per la specifica destinazione a Punto Base è disciplinata dalla normativa di zona “C”(art.12 delle N.A.).Va, altresì, operata una qualificata sistemazione dell’area annessa da attrezzare con idonee dotazioni di fruizione”.

- Art.14

.- nelle direttive per la zona D (p.116) è stato aggiunto l’ulteriore nodo viario, così descritto:

” Nodo viario da situare al crocevia delle strade intercomunali-Pedara-Nicolosi-Trecastagni in c/da Difesa”

ZONA “D” DI CONTROLLO

- Art.15.1 Direttive di carattere generale

La seguente definizione dei criteri per la redazione dello studio agricolo forestale :

“Poiché tale studio deve riguardare tanto gli aspetti agricoli e forestali, quanto quelli legati alla presenza di valori naturali, esso deve essere compiuto da una équipe composta da esperti nei vari settori, tra cui, oltre all’agronomo e/o al forestale, un botanico, uno zoologo, un ecologo, ed un geologo. L’Ente Parco, su richiesta dei Comuni, si fa carico di un’azione di supporto alle

Amministrazioni Comunali nella predisposizione di tale studio, attraverso l'opera degli specialisti presenti nell'organico del Parco ed il patrimonio di conoscenze espresse nelle analisi di accompagnamento del Piano Territoriale.”

è stata sostituita con:

“Poiché tale studio deve riguardare tanto gli aspetti agricoli e forestali, quanto quelli legati alla presenza di valori naturali, esso deve essere compiuto da esperti nei vari settori.

L'Ente Parco, su richiesta dei Comuni, si fa carico di un'azione di supporto alle Amministrazioni Comunali nella predisposizione di tale studio. Inoltre rende disponibile il patrimonio di conoscenze espresse nelle analisi di accompagnamento del Piano Territoriale.”

- Art. 15.3. Direttive di carattere specifico

Alla lett. c, p.1 a pag. 122,,: “l'indice di fabbricabilità fondiaria, indicato in 0.02mc/mq”, è stato modificato **“ in 0.03 mc/mq.”**;

- Art. 15.8, a pag. 130, alle lettere:

a.1 - per le zone E Speciali

Dopo l'espressione “metodi di produzione ecocompatibili”

è stato aggiunta la seguente frase:

“ con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico” ;

a.2 -

Dopo l'espressione “verso metodi di produzione ecocompatibili,” è stata aggiunta la seguente frase:
” con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) ”

- Art.18

è stata aggiunta la seguente precisazione:

“Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona “D” ed in zona “C” ai margini del perimetro del Parco, interessate alle attività di cava”

Nella delibera di adozione viene richiesto di aggiungere anche la seguente dizione: “ nonché le aree dismesse che presentano caratteristiche di ulteriore possibilità di sfruttamento ai fini di attività di cava stessa.”

Non si ritiene che essa possa essere recepita in quanto per le modifiche di perimetro da proporre si può fare riferimento solo ad attività in atto o attestate da regolare autorizzazione.

Nella delibera di adozione viene inoltre richiesto di dare attuazione, limitatamente alle zone “D” di Parco, a quanto disposto dal comma 1°, art. 3 della L.R. 25/1999: “ *Gli Enti Parco, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale dei materiali di cava , possono consentire, limitatamente alle zone “D” di Parco, l'apertura di nuove attività estrattive di modesta entità, come definita dal comma2, dell'art.18 L.R. 7/86, previa individuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei siti idonei anche in ragione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva ...”*

Va rilevato che tale dispositivo è operante “ *nelle more dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento*” e pertanto non appartiene alla fattispecie delle normative del Piano Territoriale.

- **Art.19 AGRITURISMO**

- Il comma 6°, a pag. 136, “L’azione di stimolo si sostanzia in un contributo in conto capitale aggiuntivo di quello previsto dall’art. 17, comma 2 della L.R. n. 25/94, la cui misura massima è pari al 20% della spesa ammessa.”

è stato sostituito con il seguente

“L’azione di stimolo si sostanzia in un contributo in conto capitale, che può essere erogato dall’Ente Parco.”

- E’ stato inoltre aggiunto il comma 8° seguente:

“Per l’attività agrituristica, è prevista l’applicazione dell’art.23 L.R. 71/’78 comma 2, che dispone: ”per i fini agrituristici i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi”.

- **Art. 20 - TURISMO RURALE ED ARTIGIANATO**

E’ stato aggiunto il seguente 4° comma:

“Con riferimento all’art.37 della L.R. 10/’2000 e ai criteri generali indicati nella Circolare dell’Ass.to T.A. n.4 del 2000, per le attività di turismo rurale ed artigianato, compatibilmente con le esigenze di conservazione dell’identità architettonica dei manufatti e delle densità fondiari ammesse nelle specifiche zone o ambiti, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente ed in ogni caso per non più di 300 mc.”

DISPOSIZIONE DI ORDINE GENERALE (D.O.G.)

- **Art. 22 ATTIVITA’ ECONOMICA DELL’ENTE PARCO.**

Il comma 2°, a pag. 139,

“La riproduzione del logo dell’Ente Parco è concessa dietro corrispettivo in considerazione del valore dell’iniziativa commerciale e purché essa non rechi pregiudizio all’immagine dell’Ente.”

è stato sostituito con:

“La riproduzione del logo è concessa dietro corrispettivo in considerazione del valore dell’iniziativa commerciale e in relazione a condizioni che l’amministrazione individuerà con apposito regolamento attuativo.”

- **Art. 28 VIABILITA’ E PARCHEGGI**

All’art.28.1 è stato aggiunto il seguente comma:

“La strada -Monte Po’-Salto del Cane-Etna- di collegamento del versante sud - Comune di Pedara e Zona C-altomontana-Etna-sud”, va considerata quale viabilità primaria e completata con le relative infrastrutture necessarie (parcheggi, piazzali, aree di servizio etc.) al fine della normalizzazione dell’accessibilità alla zona “C-Altomontana“ suddetta.”

- **Art.29.3. - Sentieri natura**

- A pag. 150, la dizione :

“- i punti didattici vanno contrassegnati sul posto unicamente con pali in legno infissi nel terreno con testa a taglio angolato recante la specifica numerazione di riferimento;”

è stata sostituita con la seguente:

“ I punti didattici vanno contrassegnati sul posto con pali in legno infissi sul terreno con testa a taglio angolato recante la specifica numerazione di riferimento , o con cippi in pietra lavica del luogo con tasselli ceramicati recanti la specifica numerazione”.

- Al punto 3°, la specifica “bacheca in legno“ è stata integrata con **“bacheca in legno o pietra lavica”**.

- Art..29.4 - Segnaletica

La realizzazione della segnaletica prevista in legno è stata estesa anche all’uso di pietra lavica.

- Art.35.1, a pag. 153 - Piste per sci di fondo e sci alpino

- È stata eliminata la parola “*esistenti*”

- Al punto 4° è stata eliminata la dizione “ di cui dovrà essere definita, a cura del CTS, la larghezza”

- al punto 7°, a pag. 154, è stato aggiunto “ **nelle zone A e B**”

- Art. 36.4, a pag. 156, Realizzazione di nuovi impianti

All’ultimo comma la specifica “l’Ente Parco eroga un contributo “
è stata sostituita con

“L’Ente Parco potrà erogare contributo“

- E’ stato inoltre inserito un nuovo articolo che tenga conto della elevata dinamicità del territorio etneo.

Pertanto l’art.39 recita:

“Art.39 – DISPOSIZIONI GENERALI

Poiché il territorio etneo è caratterizzato da forte dinamismo agro-ambientale, laddove si verificano cambiamenti legati ad azione antropica e/o naturale (naturalizzazione di aree agricole abbandonate, rimessa a coltura di suoli abbandonati, colate laviche che cancellano terreni agricoli o forestali, etc.)si applicano le norme di attuazione relative alle nuove condizioni.”

Di conseguenza le Norme Transitorie sono disciplinate all’Art.40.

- A pag. 159 e pag. 161, con riferimento all’Allegato “A” ed al punto 2° dello stesso Allegato “A.” alla dizione “metodi di produzione ecompatibili”, è stata aggiunta la seguente frase:
“ con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico”

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO

In base a quanto deliberato dal Consiglio sono state apportate al Regolamento consegnato in data APRILE 2001 le seguenti modifiche:

- All'art.5 è stato aggiunto il seguente comma

“ Ai fini della individuazione nelle cartografie catastali delle Zone e/o Ambiti previsti nel presente Piano territoriale” si terrà conto:

- del livello di tutela ambientale preminente;
- della maggiore porzione di superficie della particella, che risulta ricadente nelle rispettive zone e/o ambiti;
- delle colture in atto esercitate.

Pertanto possono aversi i seguenti casi:

- a) laddove il terreno, di piccole dimensioni (max 0.3 ha), risulti ricadente sul segno grafico delimitante una zona e/o ambito del parco e l'area esterna allo stesso; se la maggior porzione di particella risulta esterna l'intera particella sarà considerata esterna al Parco.
- b) laddove il terreno, di piccole dimensioni (max 0.3 ha) , risulti interno al perimetro del parco e ricadente sul segno grafico delimitante due diverse zone e/o ambiti ,la particella deve intendersi interamente ricadente nella zona e/o ambito in cui ricade la maggior porzione di essa.
- c) in deroga al caso b), laddove si riscontrasse la presenza di terreno di piccole dimensioni (max 0.3 ha), attualmente occupato da colture agrarie, che risulti ricadente sul segno grafico delimitante il confine tra una zona e/o ambito (“A-N-N1”) e le restanti zone e/o ambiti “B-C-D-R- e P”- l'intera particella ,deve intendersi esclusa dalle prime ed inclusa nelle seconde;(analogamente norme transitorie).

La stessa procedura può adottarsi , nei casi previsti dall'art.4 delle Norme di Attuazione del Piano, per la individuazione dei terreni di circoscritte estensioni occupate da colture agrarie.

- d) laddove il terreno è di dimensioni maggiori di 0.3 ha , e risulti nelle condizioni di cui ai punti a) e b) , la particella verrà considerata ricadente nelle rispettive zone e/o ambiti, per come delimitata dalla stessa linea di demarcazione.

Valendo la situazione catastale 31/12/2002.”

TITOLO II : Disciplina per la costruzione di opere e manufatti in genere

- L'art. 9, a pag. 8,

“Gli interventi che interessano le attrezzature ed i manufatti, nonché le opere di trasformazione del territorio all'interno del Parco, nelle zone ad ambiti ove sono ammessi, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco, il quale, sentito il CTS, si esprime su progetti esitati con parere favorevole dalla Commissione edilizia comunale.

Gli elaborati di progetto devono pertanto riportare integralmente il parere favorevole della Commissione edilizia e relativo visto;

le concessioni e le autorizzazioni ai privati sono rilasciate dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti, solo a seguito di parere favorevole dell'Ente Parco.”

è stato sostituito con il seguente:

“Gli interventi che interessano le attrezzature ed i manufatti, nonché le opere di trasformazione del territorio all'interno del Parco, nelle zone ad ambiti ove sono ammessi, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco, il quale si esprime, sentito il CTS nei casi previsti dalla legge.

Per le aree ricadenti in zona “D” di Parco, gli elaborati di progetto devono riportare integralmente il parere favorevole della Commissione edilizia e relativo visto;

Ai sensi dell’art.24 della L.R. 14/’88 come modificato dai successivi art.4, L.R. 34/’96 e art.125, L.R. 06/2001, la suddetta autorizzazione sostituisce rispettivamente quella prevista dalla L.n. 1497/1939 e quella prevista dal R.D. n.3267 del 30/12/1923.

Le concessioni e le autorizzazioni ai privati sono rilasciate dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti, solo a seguito di parere favorevole dell’Ente Parco.”

- Artt. 13 e 14

La seguente articolazione normativa:

- Documentazione occorrente per il rilascio del nulla osta del Parco dell’Etna per la realizzazione di opere (art. 24 l.r. 9/8/1988 n°14)

- Art.13.1 - Recinzione fondi

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Ubicazione dell’area interessata dall’intervento riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000
- c) Documentazione fotografica con particolare riferimento alle emergenze e caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona, necessario per la determinazione dell’impatto nel contesto nel quale si opera, nonché relativa breve relazione.
- d) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell’art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 13.2 - Costruzione di cisterne, impianti tecnologici a servizio dei fondi.

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso del fondo e della Zona di Piano in cui ricade l’opera, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Ubicazione dell’area interessata dall’intervento riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000
- c) Documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona e planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei punti di ripresa fotografica, necessario per la determinazione dell’impatto nel contesto nel quale si opera, nonché relativa relazione illustrativa.
- d) Relazione tecnica sull’opera con indicazioni sul sistema di approvvigionamento ed elaborati grafici, relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati su Piano Quotato.
- e) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica
- f) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l’intervento provochi fenomeni di degrado.
- g) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell’art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale.

- art.13.3 - Riattivazione e cambio colture

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso certificato catastale ed estratto di mappa, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- c) Ubicazione dell’area interessata dall’intervento riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000
- d) Documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona, planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei punti di ripresa fotografica, nonché relativa relazione illustrativa;
- e) Relazione agronomica con specificazioni relative: allo stato attuale della utilizzazione del suolo e delle strutture ed attrezzature esistenti con relativi elementi riportati su cartografia catastale; specie da mettere a dimora, cultivar, sesto di impianto, forma di allevamento, metodo di produzione che sarà adottato;
- f) Gli interventi di trasformazione e sistemazione fondiaria od agricola ricadenti in ambito P devono essere inoltre corredati da un rilievo di tutte le strutture ed elementi caratteristici del paesaggio agrario locale (muretti a secco, trazzere, sentieri, torrette, ecc.), nonché delle eventuali emergenze naturali, anche se isolate, evidenziando come, nel progetto di intervento, tale “trama” testimoniale venga tutelata o, comunque, riproposta in modo tale da non alterare l’esistente paesaggio agrario e, per i muretti a secco, le specie che utilizzano quale rifugio tale habitat.
- g) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l’intervento provochi fenomeni di degrado.
- h) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell’art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale.

- Art. 13.4 - Stradelle poderali

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso allegando certificato catastale ed estratto di mappa , con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- c) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento, riportata su carta Tecnica Regionale 1:10.000
- d) caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona e planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei punti di ripresa fotografica nonché relativa relazione illustrativa;
Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati su Piano Quotato.
- e) Relazione geologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di terra consistenti.
- g) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica.
- h) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l'intervento provochi fenomeni di degrado.
- i) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell'art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale.

- Art. 13.5 - Stradelle interpoderali

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso dei proponenti allegando certificato catastale ed estratto di mappa , con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- c) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento, riportata su carta Tecnica Regionale 1:10.000
- d) Documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona e planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei punti di ripresa fotografica, nonché relativa relazione illustrativa;
- e) Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati su Piano Quotato.
- f) Planimetria catastale che evidenzia lo stato di fatto della distribuzione proprietaria e sue eventuali modifiche.
- g) Relazione geologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di terra consistenti.
- h) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica.
- i) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l'intervento provochi fenomeni di degrado.

La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell'art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale

- Art. 13.6 - Interventi sul suolo (spietramento, livellamento, terrazzamenti ed interventi analoghi).

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso allegando certificato catastale ed estratto di mappa , con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- c) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento, riportata su carta Tecnica Regionale 1:10.000
- d) Documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona e planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
- e) Descrizione specifica dello stato di fatto con rilievo dei manufatti esistenti (terrazzamenti, muretti, chiuse, ecc.), di elementi arborei anche puntuali esistenti e dei lavori da eseguire, riportata su piano quotato e su catastale.
- f) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica
- g) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l'intervento provochi fenomeni di degrado.
- h) Relazione sotto il profilo biologico, geologico e geomorfologico per i progetti che prevedono interventi consistenti; per le eventuali operazioni di spietramento è richiesta l'analisi della fauna dell'ipolithion
- i) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell'art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale

- Art. 13.7 - Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso allegando certificato catastale ed estratto di mappa , con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio da cui risulta che l'edificio è stato costruito prima del 1997, o certificato storico catastale. Se costruito successivamente, gli estremi della Concessione Edilizia.
- c) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- d) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento, riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000.
- e) Documentazione fotografica dello stato dell'edificio con ripresa di tutti i prospetti dell'area circostante
- f) Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire.
- g) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica

h) Indicazione degli eventuali interventi nell'area immediatamente circostante all'edificio riguardanti il restauro della vegetazione.

- Art. 13.8 -Ristrutturazione edilizia

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso allegando certificato catastale ed estratto di mappa, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio da cui risulta che l'edificio è stato costruito prima del 1997, o certificato storico catastale. Se costruito successivamente, gli estremi della Concessione Edilizia.
- c) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- d) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento, riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000.
- e) Documentazione fotografica che illustri le caratteristiche del sito e lo stato dell'edificio con ripresa almeno di tutti i prospetti e dell'area ad esso circostante. Cartografazione dei punti di ripresa fotografica.
- f) Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire su Piano Quotato.
- g) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica
- h) Relazione geologica per i progetti che prevedono consistenti interventi
- i) Indicazioni degli eventuali interventi nell'area immediatamente circostante all'edificio riguardanti il restauro della vegetazione.

- Art. 13.9 - Nuove costruzioni a servizio dei fondi agricoli

- a) Domanda con indicazione della/e particelle catastali (N°, Foglio, Comune) in proprietà o uso allegando la descrizione della forma di conduzione dell'Azienda e dell'obiettivo che si intende perseguire con la realizzazione del Progetto:
- b) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- c) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento riportata su Carta Tecnica Regionale 1:10.000.
- d) Descrizione della stato di fatto contenente i seguenti elementi:
 - caratteristiche fisiche del fondo: giacitura dei terreni, sistemazione esistente, caratteristiche del terreno;
 - destinazione colturale con analitica descrizione di specie e varietà coltivate, e relativa estensione e produzione; caratteristiche della produzione e relativa utilizzazione;
 - indicazione delle emergenze ed ambienti naturali e di eventuali fenomeni di degrado; rilievo di elementi arborei e arbustivi anche puntuali;
 - allevamenti animali con analisi dell'indirizzo produttivo, del numero dei capi, delle tecniche di allevamento e di alimentazione, delle risorse foraggere, delle produzioni ottenute e della relativa forma di utilizzazione;
 - eventuali fabbricati esistenti destinati a ricovero animali e/o trasformazione prodotti e loro descrizione;
 - eventuali altri edifici esistenti, descrizione analitica e relativa destinazione ed utilizzazione
- e) elaborati grafici di progetto, con indicazione della rete stradale di accesso ai luoghi di intervento, costituiti almeno da:
 - e1- rilievo in scala non inferiore a 1/500 della orografia del lotto visualizzata attraverso piano quotato o curve di livello; di tutti gli elementi antropici (edifici esistenti, terrazzamenti, muri di recinzione, trazzere ed altre viabilità e così via); di tutti gli elementi naturali (flora, vegetazione, affioramenti lavici, alberi isolati e così via); di tutti gli elementi colturali presenti.
 - e2- progetto di sistemazione del lotto in scala non inferiore a 1:200 e per un'estensione di norma non inferiore ad un ambito di raggio 2 volte la lunghezza massima dell'edificio proposto, contenente: l'indicazione plano-altimetrica degli scavi e dei rinterri, movimenti di terra, opere di sostegno e di regimazione delle acque; le quote del terreno sistemato; i recapiti finali degli scarichi; intervento sui manufatti esistenti (demolizione o loro riutilizzo); eventuali interventi riguardanti la vegetazione anche degli spazi aperti; indicazione delle recinzioni e della viabilità interna al lotto e modalità di realizzazione.
 - e3- piante quotate dei manufatti, tutti i prospetti con indicazione delle quote rispetto al terreno sistemato, dei materiali e delle finiture esterne, almeno 2 sezioni significative comprendenti l'inquadramento del manufatto all'interno del lotto in scala non inferiore a 1:100
 - e4- relazione sulle tecniche costruttive, l'uso dei materiali, gli impianti tecnologici e quant'altro utile per descrivere la natura e le modalità di intervento.
 - e5- relazione giustificativa delle motivazioni tecnico-economiche dell'intervento.
 - e6- relazione e dimensionamento degli impianti tecnologici di trattamento delle acque reflue.
 - e7- particolari costruttivi in scala adeguata.
- f) Documentazione fotografica che illustri le emergenze e le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area e quelle specifiche del sito dove si propone di collocare l'edificio, con graficizzazione dei punti di ripresa.
- g) Relazioni geologica e biologica, quest'ultima con riguardo alla presenza di specie di interesse biogeografico (endemiti, relitti) e degli ecosistemi presenti.
- h) Interventi previsti al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'edificazione, della sistemazione del terreno e della conduzione dell'attività.
- i) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica

- j) Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l'intervento provochi fenomeni di degrado.
- k) Compatibilità della stessa con le risorse dell'Azienda o delle Aziende associate.
- l) La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell'art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale

- Art. 13.10 - Nuove costruzioni in zona "D"

- a) Domanda completa di dati catastali ed estratto di mappa con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni.
- b) Ubicazione dell'area interessata dall'intervento riportata su carta Tecnica Regionale 1: 10.000
- c) Stralcio del Piano del Parco in scala 1:10.000
- d) Stralcio dello strumento urbanistico del comune e delle relative Norme di Attuazione.
- e) Elaborati grafici di progetto, con indicazione della rete stradale di accesso ai luoghi di intervento, costituiti almeno da:

e1- rilievo in scala non inferiore a 1/500 della orografia del lotto, visualizzata attraverso piano quotato o curve di livello, di tutti gli elementi antropici (edifici esistenti, terrazzamenti, muri di recinzione, trazzere ed altra viabilità, e così via); di tutti gli elementi naturali (flora, fauna, biocenosi, alberi isolati, affioramenti lavici, sorgenti, pozzi, reticolo idrico superficiale ed altre emergenze naturali); degli eventuali fenomeni di degrado presenti.

Relazione sull'inserimento ambientale dell'opera che si intende attuare se raggiunge consistenti dimensioni, accompagnata da una relazione biologica con particolare riguardo alla presenza di specie di interesse biogeografico, (endemiti, relitti, specie rare) e degli ecosistemi presenti

e2- progetto di sistemazione del lotto in scala non inferiore a 1/200 e per un'estensione di norma non inferiore ad un ambito di raggio 2 volte la lunghezza massima dell'edificio proposto, contenente: l'indicazione plano-altimetrica degli scavi e dei rinterri, movimenti di terra, opere di sostegno e di regimazione delle acque; le quote del terreno sistemato; i recapiti finali degli scarichi; intervento sui manufatti esistenti (demolizione o sistemazione o arredo degli spazi scoperti), con indicazione delle recinzioni e della viabilità interna al lotto e modalità di realizzazione.

e3- piante quotate dei manufatti, tutti i prospetti con indicazione delle quote rispetto al terreno sistemato, dei materiali e delle finiture esterne, almeno 2 sezioni significative comprendenti l'inquadramento del manufatto all'interno del lotto in scala non inferiore a 1/100.

e4- relazione sulle tecniche costruttive, l'uso dei materiali, gli impianti tecnologici e quant'altro utile per descrivere la natura e le modalità d'intervento.

e5- relazione giustificativa delle motivazioni tecnico-economiche dell'intervento.

e6-relazione e dimensionamento degli impianti tecnologici di trattamento delle acque reflue.

e7- particolari costruttivi in scala adeguata.

f)- Documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche naturali-ambientali, anche se costituite da elementi puntuali, epaesaggistiche della zona ed a quelle specifiche del sito dove si propone di realizzare l'edificio, con riporto dei punti di ripresa fotografica, nonché relativa relazione illustrativa;

g)- Relazione geologica.

h) Dichiarazione di provenienza dei materiali e di recapito degli eventuali prodotti da inviare a discarica.

i)Indicazione dei lavori di restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico nel caso che l'intervento provochi fenomeni di degrado.

j)La suddetta documentazione costituisce dotazione essenziale ai sensi dell'art. 10 l.r. 9/8/88 n.14 per la procedura di valutazione di impatto ambientale

Art.14- Per interventi ricadenti nelle categorie di intervento di cui agli Art. 13.7 e 13.8, qualora l'intervento progettato preveda sistemazioni e/o modifiche delle pertinenze e degli spazi esterni, ovvero trattasi di interventi su più unità edilizie tra loro interrelate, deve essere presentata la documentazione prevista all'art.13.9 dalla lettera e2 alla e7.

è stata così sostituita:

“Art. 13: – Documentazione occorrente per il rilascio del nulla osta del Parco dell'Etna per la realizzazione di opere (art. 24 l.r. 9/8/1988 n°14) .

Detta documentazione definisce le modalità di presentazione ,ai sensi dell'art. 10 l.r. 14/'88, per la procedura di valutazione di impatto ambientale e dovrà consentire di identificare le attuali condizioni del territorio su cui si intende intervenire e dei prevedibili mutamenti a seguito della realizzazione delle opere previste.

La stessa documentazione è specificata in apposito regolamento attuativo, approvato dal Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato1) in cui la documentazione è suscettibile di variazioni, considerate le prevedibili modificazioni cui

può essere soggetta nell'ambito delle semplificazioni delle procedure amministrative per il rilascio del nulla osta.

art. 14 - Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

Ai fini del mantenimento delle caratteristiche del patrimonio sociale tradizionale l'Ente Parco concede contributi per gli interventi di restauro e risanamento conservativo finalizzati a conservare gli assetti costruttivi caratterizzanti.

Per essi saranno consentiti destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche e strutturali nel rispetto della disciplina del Parco.

La concessione dei contributi è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi vigenti, nonché alla preventiva autorizzazione dell'ente Parco.

Le modalità sono definite con regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 2) in atto vigente ed approvato con delibera del Consiglio del Parco n. 10 del 07/05/1998."

- **Art.15**

La seguente articolazione normativa:

"Oltre alle opere per le quali le leggi in vigore impongono la procedura di V.I.A., la stessa va altresì applicata alla progettazione di interventi riguardanti opere e manufatti che interessano superfici pari o superiori a mq 5.000, elettrodotti da 15.000 Volt in su, acquedotti ed altre reti interrato non a servizio di singoli fabbricati rurali, strade e piste di nuova costruzione secondo la procedura di cui al successivo titolo."

è stata così sostituita:

Per tutti gli interventi da realizzare nel territorio del parco viene valutato l'impatto sull'ambiente protetto e la relativa compatibilità ambientale, che costituisce la procedura decisionale ordinaria della valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R.14/'88.

Restano confermati i livelli e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di V.I.A., in relazione alle varie categorie di opere (cfr- opere previste dall'Allegato I della direttiva CEE 85/337 e opere previste dal DPR 12 aprile 1996 agli allegati A e B).

Nell'area di parco, quale area ad alta sensibilità ambientale, la procedura V.I.A. si applica a tutti i progetti indicati nel suddetto Allegato B) del DPR 12 aprile 1996, e per tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del 50% (art.1 comma 5 DPR 25 aprile 1996)."

TITOLO III : Procedure e Valutazione di Impatto Ambientale

- **Art.16 Procedure**

- L'articolazione dei commi da 1 a 7:

"L'istruttoria per le richieste di autorizzazione è automaticamente avviata dall'Ente Parco a seguito dell'invio da parte del committente del progetto e del relativo studio di compatibilità ambientale.

Tutte le richieste di autorizzazione sottoposte a procedura di compatibilità ambientale devono essere pubblicizzate attraverso affissione all'Albo del Parco.

L'Ente Parco, entro 30 gg. attraverso i suoi organi tecnici, esamina la completezza della documentazione trasmessa dal committente e provvede a comunicare le modalità procedurali che intende adottare per il giudizio di compatibilità.

Nel caso di documentazione carente o incompleta, l'Ente Parco può richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

La richiesta sospende automaticamente i tempi previsti per l'espressione del giudizio.

Il C.T.S è tenuto a fornire il proprio parere entro 60 gg. e l'Ente Gestore ad esprimersi con motivazione nei successivi 30 gg.

L'esito positivo della procedura di compatibilità costituisce a tutti gli effetti parere favorevole per l'autorizzazione. Per i progetti, i programmi, ed i piani ritenuti dagli organi tecnici di maggiore rilevanza, la procedura può prevedere la partecipazione del pubblico alla fase decisionale.

In questi casi i progetti e le sintesi non tecniche degli studi di compatibilità sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione per almeno 15 gg.

Osservazioni ed obiezioni devono quindi essere trasmesse per iscritto all'Ente Parco entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della richiesta di autorizzazione all'albo."

è stata sostituita come segue:

"La procedura decisionale ordinaria della valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R.14/'88 prevede una fase istruttoria di verifica della compatibilità ambientale ed il conseguente rilascio del provvedimento.

L'istruttoria per le richieste di autorizzazione è automaticamente avviata dall'Ente Parco a seguito dell'invio da parte del committente della documentazione, specificata all'art.13 del presente regolamento, che costituisce il progetto e lo studio di compatibilità ambientale.

L'Ente Parco, entro 30 gg. attraverso i suoi organi tecnici, esamina la completezza della documentazione trasmessa dal committente. Nel caso di documentazione carente o incompleta, l'Ente Parco può richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

La richiesta sospende automaticamente i tempi previsti per l'espressione del giudizio.

Nei casi in cui sia richiesto, il C.T.S è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 gg. dalla data di acquisizione della relativa richiesta.

L'Ente Parco si esprime con motivazione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, ove il nulla osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato. Per le richieste relative ad interventi in zona "D" di parco, il nulla osta s'intende rilasciato positivamente trascorsi 60 gg dall'acquisizione della relativa richiesta ovvero dalla data di completamento della documentazione necessaria.

Tutti i progetti, di enti pubblici o di privati, relativi ad opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della normativa vigente rientranti tra le varie categorie di opere previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 allegato B, complete di progetto e del relativo studio di compatibilità ambientale, sono trasmessi all'Ente Parco per il parere di competenza .

Tali richieste devono essere pubblicizzate attraverso affissione all'Albo del Parco.

L'Ente Parco, entro 20 gg. attraverso i suoi organi tecnici, esamina la completezza della documentazione trasmessa dal committente e provvede a comunicare le modalità procedurali che intende adottare per il giudizio di compatibilità.

Nel caso di documentazione carente o incompleta, l'Ente Parco può richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

La richiesta sospende automaticamente i tempi previsti per l'espressione del giudizio.

Il C.T.S è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 gg. e l'Ente Gestore ad esprimersi con motivazione entro 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta o dalla data di completamento della documentazione necessaria.

L'esito positivo della procedura di compatibilità costituisce a tutti gli effetti parere favorevole per l'autorizzazione.

Per i progetti, i programmi, ed i piani ritenuti di maggiore rilevanza dagli organi tecnici, la procedura può prevedere la partecipazione del pubblico alla fase decisionale.

In questi casi i progetti e le sintesi non tecniche degli studi di compatibilità sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione per almeno 15 gg.

Osservazioni ed obiezioni devono quindi essere trasmesse per iscritto all'Ente Parco entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della richiesta di autorizzazione all'albo."

TITOLO QUARTO : ATTIVITA' PRODUTTIVE

- ART.17. Attività di soggiorno e circolazione del pubblico

Ai commi 1° e 2° dopo le parole: “ *Le Imprese*” sono state aggiunte le parole “ **e le Associazioni**”.

E' stato inoltre aggiunto come comma 3°:

“Le modalità sono definite con regolamento attuativo che comprende altresì la disciplina relativa all’attività di accompagnamento nel territorio del parco di cui al Titolo V.

L’approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 3) in atto vigente ed approvato con delibera del Comitato esecutivo n26/2001. “

GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE FORMAZIONI BOSCHIVE

- ART. 19. Disposizioni generali

- Al comma 8°, a pag. 23, il periodo: “ *il trattamento dovrà aver luogo solo in autunno* “
è stato sostituito con:

“ l’epoca del trattamento dovrà essere determinata sulla base di rilievi di campo finalizzati all’individuazione della presenza di stadi del ciclo biologico del defogliatore sensibili al *Bacillus Thuringensis*“ .

- Il comma 16°, a pag. 24,

“Nelle aree abbandonate dall’agricoltura, ove sono già presenti elementi legnosi della vegetazione arborea e arbustiva con una copertura uguale o maggiore del 20% della superficie dell’intera area non vanno più eseguiti interventi colturali per consentire lo svolgersi spontaneo delle successioni naturali. “

è stato sostituito con il seguente:

“ Nelle aree abbandonate dall’agricoltura, nelle parti di esse ove sono già presenti elementi legnosi della vegetazione arborea e arbustiva con una copertura uguale o maggiore del 20% , non vanno più eseguiti interventi colturali per consentire lo svolgersi spontaneo delle successioni naturali.”

- Art. 22.2. Formazioni boschive e boschi privati

Sono state eliminate, al comma 1°, a pag. 28, le seguenti parole:” *su proposta del CTS*”.

- Art.29.1 Catasto aziende

Al 2° comma, a pag. 35, le parole: “ *titolare dell’impresa che organizza e gestisce l’attività*”,
sono state sostituite con:

“titolare che organizza e gestisce l’attività “.

- Art.29.2 Esercizio dell’agricoltura

- il comma 3°, a pag. 37,

“ *Nell’elaborazione dei progetti o piani, occorre attenersi ai seguenti punti:.....*”,

è stato sostituito con:

“Nell’elaborazione dei progetti o piani, oltre a prevedere la documentazione prevista dall’art.13 del presente Regolamento per ogni singola attività, occorre attenersi ai seguenti punti:.....”

- il comma 3°, capoverso 4°, il testo “ *art.9 L.n. 133/’94* “,
è stato sostituito con :

” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 del DPR n.139 del 23/03/1998.”

- al comma 5° (pag.38) il termine di anni tre è sostituito con” **anni cinque**”.

- al 6° cpv, a pag. 39, le parole “ *è erogato un indennizzoeuro /ha* “
sono state sostituite con:

“ potrà erogare un contributo connesso ai vincoli addizionali”

- al 7° cpv, a pag. 39, le parole: “ *è previsto un premio specifico* ”,
sono state sostituite con le parole

“ potrà essere previsto un contributo specifico”

- dopo il capoverso 7°, a pag. 39,
è stato aggiunto il seguente capoverso:

”Al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture agrarie , dei rimboschimento e del patrimonio zootecnico del Parco, al danno indotto dalla fauna selvatica, l’Ente Parco sostiene adeguate misure di prevenzione dei danni.

L’Ente Parco provvederà, altresì, all’indennizzo dei danni alle piante, al frutto pendente, e agli allevamenti zootecnici che si siano verificati nonostante l’adozione delle misure di prevenzione.

Le modalità per la concessione dei contributi per la prevenzione e gli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica sono previsti da appositi regolamenti attuativi. , la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 4) vigente approvato dal C.E. con delibera n.9 del 21/01/2002 sentito il parere del CTS.”

- cpv 10°, a pag. 39,
dopo la parola “*ecocompatibili*” è stato aggiunto:

“con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche e integrazioni)”.

- dopo il 1° cpv, a pag. 40, è stato inserito il seguente periodo:

” L’Ente Parco istituisce un contributo annuale rinnovabile alle aziende condotte secondo il metodo di produzione biologica (Reg. CEE 2092/’91) e successive modifiche ed integrazioni , che si avvalgono dell’assistenza tecnica privata. Analogamente l’Ente Parco potrà istituire contributi ed adottare regolamenti attuativi per il metodo bio-dinamico di coltivazione. Le modalità per la concessione dei contributi sono disciplinate da un regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 5) in vigore fino al 31/12/2006, approvato dal Commissaria ad Acta con delibera n.167 del 16/10/2001 .

- al 6° capoverso, a pag. 40, le parole:“*.. si fa carico...*” sono state sostituite con le parole:“....
potrà farsi carico.....”

- a pag. 39 e 40: in tutti i casi in cui si legge “*metodi di produzione ecocompatibili*”, è stata aggiunta la seguente frase:

“ con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico” ;

- Art.30 . Agriturismo

Le dizioni di cui all'ultimo comma della pag.42 ed ai primi due commi della pag.43:

“ Allo scopo di promuovere l'agriturismo in forma associata, l'Ente Parco si fa carico di incentivi in conto capitale pari al 20% della spesa ammessa, addizionati a quelli previsti dall'art. 17 della L.R. n.25/94 per le zone svantaggiate (50 % della spesa ammessa).

Questo incentivo può contribuire ad ampliare l'assortimento dei beni e servizi offerti ai visitatori, nonché ad aumentare la base produttiva e conseguire economie di scala.

I limiti indicati al 3° comma del presente articolo per le forme associate sono elevati proporzionalmente al numero di aziende riunite, con un massimo di 30 camere e 70 posti letto, nonché di 20 equipaggi e 50 campeggiatori (art. 11, punto 4 L.R. 25/94).”

sono state così sostituite:

“Allo scopo di promuovere l'agriturismo in forma associata, l'Ente Parco potrà farsi carico di incentivi per contribuire ad ampliare l'assortimento di servizi offerti ai visitatori o per sostenere azioni di promozione dell'offerta agrituristica delle aziende associate.”

- Art.32 Raccolta funghi spontanei

I seguenti articoli

- Art. 32.1 – Criteri per la raccolta dei funghi spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei è consentita con le modalità dettate dall' art. 12 L.R. n. 16 dell'11.04.1996, con le seguenti prescrizioni specifiche:

- a) è consentita la raccolta di funghi epigei con un limite massimo giornaliero pari a 3 chilogrammi pro-capite così come determinato dal comma 1 art. 4 Legge 23 agosto 1993 n. 352. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'art. 12 L.r. n.16/96 per la raccolta per fini commerciali il predetto limite massimo è fissato in Kg. 10. L'Ente Parco istituisce l'albo in cui inserire coloro che effettuano la raccolta dei funghi per scopi commerciali;
- b) è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini;
- c) i funghi devono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori atti in ogni caso alla dispersione delle spore. Resta vietato in ogni caso l'uso di contenitori chiusi come buste e sacchetti di plastica;
- d) la raccolta dei funghi inizia un'ora prima del sorgere del sole ed ha termine un'ora dopo il suo tramonto.

L'Ente Parco ha facoltà di definire, sentito il CTS, un calendario settimanale di raccolta dei funghi, ai fini soprattutto di contenere l'impatto antropico sul sottobosco, ivi compresa la lettiera, e sulle biocenosi del suolo. Tale calendario può essere modificato in rapporto ai risultati raggiunti dalla sua applicazione.

- e) I Comuni del Parco e i Distaccamenti forestali rilasciano apposito “tesserino di raccolta di funghi epigei”.

In base a quanto disposto dall'art. 6 della L.r. Sicilia n. 10/99, la concessione del tesserino avviene dietro pagamento di un contributo così articolato:

- validità settimanale £ 5000
- validità mensile £ 15.000
- validità semestrale £ 50.000
- validità annuale £ 80.000

Per coloro che svolgono l'attività di raccolta per fini commerciali il contributo è aumentato del 50%. Le somme così incamerate sono ripartite:

- 80% all'Ente Parco
- 20% all'Ente che gestisce il rilascio del tesserino.

- f) Validità del tesserino:

I – il permesso è strettamente individuale e non è cedibile,

II – ha validità nell'intero territorio del Parco dell'Etna;

- g) il Presidente del Parco dell'Etna ha facoltà di rilasciare il “permesso di raccolta funghi epigei nel Parco dell'Etna” per scopi di ricerca scientifica a Enti pubblici ad Associazioni micologiche ed ambientaliste a carattere nazionale che ne facciano diretta richiesta. In tali casi i risultati delle indagini, anche se non

pubblicati, devono essere trasmessi all'Ente Parco; quest'ultimo potrà utilizzarli per fini didattici dopo che siano stati pubblicati, con l'obbligo di citare la fonte bibliografica;

- g) il tesserino o il permesso non può essere dato o deve essere revocato a coloro che si siano resi responsabili di infrazioni e violazioni ai danni dell'ambiente naturale secondo la normativa applicata nell'area etnea protetta;

2. Nel territorio del Parco dell'Etna è consentita la raccolta dei seguenti funghi freschi:

1. *Agaricus arvensis* Sch.
2. *Agaricus bisporus* (Lge.) Sing.
3. *Agaricus bitorquis* (Quel.) Sacc.
4. *Agaricus campestris* L. ex Fr.
5. *Auricularia auricula-judae* (L.) Schroet.
6. *Boletus aereus* Bull ex Fr.
7. *Boletus appendiculatus* Sch.
8. *Boletus aestivalis* Paulet Fr.
9. *Boletus edulis* Bull. ex Fr.
10. *Boletus impolitus* Fr.
11. *Cantharellus cibarius* Fr.
12. *Hydnum repandum* L. ex Fr.
13. *Krombholzia* (tutte le specie)
14. *Kuehneromyces mutabilis* (Scop. ex Fr.) Sing.
15. *Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) S.F. Gray
16. *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Sing.
17. *Marasmius oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr.
18. *Morchella* (tutte le specie)
19. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) var. *ferulae* Lanzi.
20. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) Quel. var. *nebrodensis* (Insengae) Sacc.
21. *Suillus granulatus* (L. ex Fr.) Roussel
22. *Tricholoma equestre* (L. ex Fr.) Quel.
23. *Tricholoma terreum* (Schff. ex Fr.) Kummer

3. Le quantità consentite nonché l'elenco delle specie soggette a raccolta di cui al punto 2 sono sottoposti a verifica e aggiornamento di anno in anno su segnalazione da parte del C.T.S., in relazione all'andamento stagionale o a dati aggiornati sulle popolazioni delle singole specie fungine.

Tali disposizioni sono divulgate tramite idonei mezzi pubblicitari ed in ogni caso a mezzo di affissione presso i Comuni del Parco, i Distaccamenti forestali, i punti base per l'escursionismo, ecc.

Art. 32.2 – Divieti di raccolta di funghi spontanei nel territorio del Parco dell'Etna

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei seguenti casi:
 - a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi 10 anni dalla messa a dimora delle piante;
 - b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi 10 anni dall'avvento dell'incendio stesso;
 - c) ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte.
2. In tutto il territorio del Parco è proibita la raccolta di *Amanita caesaria* (Scop. ex Fr.) Pers. (ovulo buono).

Art. 32.3 – Inadempienze e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione dell'art. 12 L.R. 16/96 nonché sui criteri di raccolta suindicati è affidata alle guardie forestali ed a quelle del Parco;

2. ai sensi dell' art. 23 della L.r. Sicilia n. 98/81 la violazione delle norme suindicate comporta la confisca dei funghi raccolti e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 lire per ogni Kg. o frazione raccolti oltre la quantità consentita;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 lire per il trasporto di funghi in contenitori non consentiti;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 600.000 lire per la raccolta di *Amanita caesaria* (Scop. ex Fr.) Pers. (ovulo buono);
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 600.000 lire per chiunque violi le altre disposizioni del presente regolamento.

In casi particolarmente gravi, o nei casi di infrazioni ripetute da parte dei soggetti di cui all'art. 32.1 punto 1, lett.a), del presente regolamento, e' revocata l'autorizzazione alla raccolta.

sono stati sostituiti dal seguente articolo

“Nel territorio del Parco dell'Etna è consentita la raccolta dei seguenti funghi freschi:

1. *Agaricus arvensis* Sch.

2. **Agaricus bisporus (Lge.) Sing.**
3. **Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.**
4. **Agaricus campestris L. ex Fr.**
5. **Auricularia auricula-judae (L.) Schroet.**
6. **Boletus aereus Bull ex Fr.**
7. **Boletus appendiculatus Sch.**
8. **Boletus aestivalis Paulet Fr.**
9. **Boletus edulis Bull. ex Fr.**
10. **Boletus impolitus Fr.**
11. **Cantharellus cibarius Fr.**
12. **Hydnum repandum L. ex Fr.**
13. **Krombholzia (tutte le specie)**
14. **Kuehneromyces mutabilis (Scop. ex Fr.) Sing.**
15. **Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray**
16. **Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.**
17. **Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.**
18. **Morchella (tutte le specie)**
19. **Pleurotus eryngii (D.C. ex Fr.) var. ferulae Lanzi.**
20. **Pleurotus eryngii (D.C. ex Fr.) Quel. var. nebrodensis (Insengae) Sacc.**
21. **Suillus granulatus (L. ex Fr.) Roussel**
22. **Tricholoma equestre (L. ex Fr.) Quel.**
23. **Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kummer**

In tutto il territorio del Parco è proibita la raccolta di Amanita caesaria (Scop. ex Fr.) Pers. (ovulo buono).

La raccolta dei funghi spontanei è consentita con le modalità definite da apposito Regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 6) già approvato dal C.T.S. che è conforme alle modalità dettate dall'art. 12 L.R. n. 16 dell'11.04.1996.

Detto Regolamento attuativo definirà le seguenti modalità:

- **Criteri per la raccolta dei funghi spontanei**
- **Divieti di raccolta di funghi spontanei nel territorio del Parco dell'Etna**
- **Inadempienze e sanzioni**
- **Azioni di verifica e controlli.”**

TITOLO QUINTO : AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE AL PUBBLICO

- **Le dizioni di cui all'Art. 33 e sottoarticoli relativi:**

Art. 33 – Attività escursionistica

- **Art. 33.1 - Escursioni a cavallo**

Le escursioni a cavallo, ove consentite, sono ammesse, nelle ore diurne, nei percorsi equestri definiti dall'Ente Parco, su tracciati che non possono spingersi al di sopra del limite altitudinale superiore della vegetazione forestale. L'escursionismo a cavallo è consentito per gruppi non eccedenti le 5 unità; gruppi più numerosi devono essere suddivisi in comitive non eccedenti tale numero.

Al fine di evitare disturbi alla fauna occorre limitare il numero dei percorsi equestri e privilegiare quelli situati alle quote più basse.

- Art. 33.2 - Escursioni a piedi.

Per le escursioni di comitive organizzate, alle quali occorre attribuire un accompagnatore designato dall'Ente Parco, va fatta richiesta di autorizzazione all'Ente Parco nella quale venga specificato quanto segue:

a – finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.);

b – Ente o Associazione che organizza l'escursione;

c – numero di partecipanti;

e – giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;

f – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

- Art. 33.3 - Escursioni in mountain bike.

Le escursioni in mountain bike sono ammesse, nelle ore diurne, su piste forestali e sono limitate a gruppi di non più di 6 escursionisti

- Art. 33.4 - Per le attività escursionistiche viene effettuato un monitoraggio semestrale; se esso dovesse evidenziare impatti negativi, l'Ente Parco sospenderà per determinati periodi l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero delle biocenosi e della integrità dei luoghi.

Le varie attività turistiche, sportive e ricreative dovranno reciprocamente contemperarsi e dovranno essere esercitate nei limiti in cui il degrado dei valori ambientali (storico-artistici e naturali) da esse indotto non raggiungerà livelli ritenuti insoddisfacenti.

- Art. 33.5 - Sci da discesa

La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata secondo quanto dispongono le DOG in merito.

E' vietato fare ricorso ad innevamenti artificiali.

Occorre disciplinare l'affluenza dei fruitori, assicurando la contemporanea massima efficienza di tutte le attrezzature di risalita esistenti. Allorché, per l'eccessivo afflusso, dovesse verificarsi la saturazione dei parcheggi disponibili, si dovrà interrompere l'accesso veicolare privato, attivando un servizio alternativo di bus navetta, il cui punto di partenza dovrà essere di volta in volta identificato dall'Ente Parco in collaborazione con i comuni interessati.

- Art. 33.6 - Sci di fondo

Va praticato nelle piste forestali e nei tracciati all' uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi. Non vanno eliminate le piante presenti lungo il limite esterno degli stessi.

- Art. 33.7 - Accesso del pubblico

-accesso del pubblico nelle aree a circolazione controllata dall'Ente Parco:

coloro che intendono accedere all'interno di dette aree devono avanzare richiesta motivata di autorizzazione all'Ente Parco

-accesso del pubblico nelle aree non soggette a controllo:

l'Ente Parco organizza un servizio di vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni all'ambiente ed alle biocenosi.

- Art. 33.8 - Monitoraggio

Nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico l'Ente Parco effettua il monitoraggio con cadenza semestrale, adottando provvedimenti di limitazione o sospensione dell'accesso nei casi in cui si dovessero riscontrare danni alle biocenosi e all'ambiente.

- Art. 33.9 - Accesso alla parte sommitale del vulcano con mezzi autorizzati.

Gli automezzi autorizzati dall'Ente Parco ed appartenenti alle Società che svolgono servizio turistico diretto alle parti sommitali del vulcano, dovranno utilizzare unicamente il percorso indicato nel Piano. In caso di interruzione a causa di eventi vulcanici, il ripristino dei tracciati e gli eventuali nuovi percorsi, dovranno essere valutati in base a specifico parere del CTS. E' vietato l'uso di eventuali altri tracciati, anche se già esistenti. Il percorso indicato non potrà essere utilizzato da automezzi privati o di enti e società, fatte eccezioni di esigenze di studio, sorveglianza e soccorso.

- Art. 33.10 - Sorvolo del territorio del Parco

In tutta l'area del Parco il sorvolo di velivoli a motore a quota inferiore ai 500 metri e l'atterraggio di elicotteri sono vietati, salvo che per necessità di soccorso o di sorveglianza vulcanica.

La Direzione del Parco informerà di tale divieto l'Aeronautica Militare, l'aeroporto civile di Catania e gli eliporti, affinché ne diano comunicazione ai possessori di velivoli privati e di elicotteri.

- Art. 33.11 - Sentieristica

La manutenzione dei percorsi escursionistici, la loro riapertura o la eventuale nuova realizzazione vanno effettuate esclusivamente in base alle DOG.

Per gli interventi sui sentieri deve essere predisposta la seguente documentazione:

- cartografia "storica" dell'I.G.M. che evidenzia l'esistenza del percorso o in alternativa repertorio di fotografie recenti che illustrino l'esistenza sul territorio del percorso, ovvero che esistono le condizioni favorevoli per tracciare un eventuale nuovo percorso;
- riporto su carta tecnica in scala 1:10.000 del sentiero da attivare, riattivare o sottoporre a manutenzione;
- repertorio di tutta la segnaletica e di tutti gli interventi che si intendono attuare per rendere efficiente il sentiero, localizzati sulla cartografia 1:10.000 e suddivisi come densità in base alla loro ricaduta entro le diverse zone del Parco;
- elaborati grafici particolareggiati che descrivono in dettaglio le modalità di intervento, desunte in base alle DOG;
- i sentieri di cui si propone manutenzione, attivazione o riattivazione devono rientrare nell'ambito del Piano dei Sentieri del Parco.

sono state sostituite come di seguito riportato:

“ Le modalità per l'ammissione, il soggiorno e la circolazione del pubblico sono definite da apposito Regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 3) che tiene conto del Regolamento in atto vigente, approvato con delibera del Comitato esecutivo n26/2001.

Il regolamento attuativo disciplinerà le seguenti attività:

Art. 33.1 - Escursioni a cavallo

In zona "A" e negli Ambiti "N" ed "N1" le escursioni a cavallo sono ammesse esclusivamente nei percorsi equestri definiti dall'Ente Parco e su tracciati esistenti per gruppi non eccedenti le dieci unità; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero.

Art. 33.2 - Escursioni a piedi.

L'escursionismo a piedi può essere esercitato liberamente.

Per le escursioni di comitive organizzate in visita ai siti riconosciuti di valore ambientale, naturale e storico-artistico, che saranno individuati dall'Ente Parco, dovrà invece prevedersi un accompagnatore autorizzato dall'Ente stesso. Nella richiesta di autorizzazione all'Ente Parco dev'essere specificato quanto segue:

- a – finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.);**
- b – Ente o Associazione che organizza l'escursione;**
- c – numero di partecipanti;**
- d – giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;**
- e – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.**

Per comitive organizzate si intendono gruppi di non più di venti persone. Per esigenze connesse ai siti da visitare possono essere imposte restrizioni a tale numero.

Art. 33.3 - Escursioni in mountain bike.

Le escursioni in mountain bike sono ammesse, nelle ore diurne, su piste forestali e sono limitate a gruppi di non più di dieci escursionisti; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero.

Art. 33.4 - Per le attività escursionistiche viene effettuato un monitoraggio semestrale; se esso dovesse evidenziare impatti negativi, l'Ente Parco sospenderà per determinati periodi l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero delle biocenosi e della integrità dei luoghi.

Le varie attività turistiche, sportive e ricreative dovranno reciprocamente contemperarsi e dovranno essere esercitate nei limiti in cui il degrado dei valori ambientali (storico-artistici e naturali) da esse indotto non raggiungerà livelli ritenuti insoddisfacenti.

Art. 33.5 - Sci da discesa

La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata secondo quanto dispongono le DOG in merito.

Occorre disciplinare l'affluenza dei fruitori, assicurando la contemporanea massima efficienza di tutte le attrezzature di risalita esistenti.

Art. 33.6 - Sci di fondo

Va praticato nelle piste forestali e nei tracciati all' uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi ne' della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi.

Art. 33.7 - Accesso del pubblico

Per consentire una regolazione dell'accessibilità alle zone "C-Altomontane" e alle aree attrezzate interessate ad una intensa fruizione, il regolamento attuativo deve prevedere, fra l'altro:

- la soglia di sostenibilità dell'afflusso in termini di presenze e di mezzi di trasporto;
- l'uso di sistemi di trasporto alternativi (mezzi speciali, bus navetta, etc.) che determinano minore impatto ambientale, uso di energie alternative, razionalizzazione degli afflussi in termini di sicurezza e condizioni per un sistema integrato di modello di sviluppo sostenibile;
- la regolazione dell'accesso del pubblico nelle aree a circolazione controllata, per la quale dev'essere avanzata richiesta motivata di autorizzazione all'Ente Parco.
- la regolazione dell'accesso del pubblico nelle aree non soggette a controllo, con la previsione di un servizio di vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni all'ambiente ed alle biocenosi.

Art. 33.8 - Monitoraggio

Nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico l'Ente Parco effettua il monitoraggio con riferimento agli indicatori più significativi individuati dallo stesso, adottando provvedimenti di limitazione o sospensione dell'accesso nei casi in cui si dovessero riscontrare danni alle biocenosi e all'ambiente.

Art. 33.9 - Accesso alla parte sommitale del vulcano con mezzi autorizzati.

Gli automezzi autorizzati dall'Ente Parco ed appartenenti alle Società che svolgono servizio turistico diretto alle parti sommitali del vulcano, dovranno utilizzare unicamente il percorso indicato nel Piano. In caso di interruzione a causa di eventi vulcanici, il ripristino dei tracciati e gli eventuali nuovi percorsi, dovranno essere valutati in base a specifico parere del CTS. E' vietato l'uso di eventuali altri tracciati, anche se già esistenti. Il percorso indicato non potrà essere utilizzato da automezzi privati o di enti e società, fatte eccezioni di esigenze di studio, sorveglianza e soccorso.

Art. 33.10 - Sorvolo del territorio del Parco

In tutta l'area del Parco il sorvolo di velivoli a motore a quota inferiore ai 500 metri e l'atterraggio di elicotteri sono vietati, salvo che per necessità di soccorso o di sorveglianza vulcanica.

La Direzione del Parco informerà di tale divieto l'Aeronautica Militare, l'aeroporto civile di Catania e gli eliporti, affinché ne diano comunicazione ai possessori di velivoli privati e di elicotteri.

Art. 33.11 - Sentieristica

La manutenzione dei percorsi escursionistici, la loro riapertura o la eventuale nuova realizzazione vanno effettuate esclusivamente in base alle DOG.

Per gli interventi sui sentieri deve essere predisposta la seguente documentazione:

- cartografia “storica” dell’I.G.M. che evidenzia l’esistenza del percorso o in alternativa repertorio di fotografie recenti che illustrino l’esistenza sul territorio del percorso, ovvero che esistono le condizioni favorevoli per tracciare un eventuale nuovo percorso;
- riporto su carta tecnica in scala 1:10.000 del sentiero da attivare, riattivare o sottoporre a manutenzione;
- repertorio di tutta la segnaletica e di tutti gli interventi che si intendono attuare per rendere efficiente il sentiero, localizzati sulla cartografia 1:10.000 e suddivisi come densità in base alla loro ricaduta entro le diverse zone del Parco;
- elaborati grafici particolareggiati che descrivono in dettaglio le modalità di intervento, desunte in base alle DOG;
- i sentieri di cui si propone manutenzione, attivazione o riattivazione devono rientrare nell’ambito del Piano dei Sentieri del Parco.
- I sentieri vanno segnalati in maniera univoca. Dovranno essere evitati percorsi su fondo incoerente che possano provocare fenomeni di erosione, di scivolamento del materiale, di asporto di cortica superficiale e danneggiamento della vegetazione ed in generale fenomeni di degrado. Il fondo del sentiero, laddove incoerente, va stabilizzato con tecniche d’ingegneria naturalistica”.

- Art. 35.1 – Giardino botanico nuova gussonea

La normativa di cui alla lettera c):

- c) l'abbattimento periodico, sulla base delle prescrizioni date dall'Ente Parco, su indicazioni del C.T.S., di popolazioni di specie animali particolarmente nocive (conigli) nei confronti delle fitocenosi in corso di realizzazione o di evoluzione, anche in assenza degli studi di esperti nel campo specifico.

è stata sostituita con:

“c) Il controllo della densità della popolazione di conigli all’interno dell’area potrà essere realizzato mediante piani di cattura senza abbattimento escludendo i principali periodi riproduttivi. Va tenuto un apposito registro delle catture effettuate, che consenta di valutare l’entità dei prelievi e la struttura della popolazione.”

TITOLO SETTIMO : TUTELA

- Art.36. Tutela delle acque superficiali e del regime idrologico.

- Il comma 3°, a pag. 55,

è stato sostituito con il seguente:

“ La captazione e la coltivazione delle falde acquifere nel territorio del Parco non sono ammesse in zona A nonché nell’ambito N “

- Il comma 7°:

Concessionari delle captazioni e delle coltivazioni possono essere soltanto Enti Pubblici, con la esclusione di: operatori privati ,anche riuniti in consorzio, a meno che essi siano delegati da parte degli Enti locali..

La concessione è subordinata alla stipula di idonea convenzione con l'Ente Parco che, tra l'altro, assicuri il rispetto delle modalità di esecuzione e gestione di cui alla presente norma.

è stato sostituito con

” Concessionari delle captazioni e delle coltivazioni possono essere soltanto Enti Pubblici, con la esclusione di:

a) operatori privati ,anche riuniti in consorzio, a meno che essi siano delegati da parte degli Enti locali;

b) titolari di concessione o di domanda di concessione presentata in data precedentemente alla adozione del presente Regolamento.

La concessione è subordinata alla stipula di idonea convenzione con l'Ente Parco che, tra l'altro, assicuri il rispetto delle modalità di esecuzione e gestione di cui alla presente norma. “

Art. 38 - Norme per la tutela della fauna

- Art. 38.2 - Reintroduzioni e ripopolamenti

- Il comma 3°, a pag. 61:

Piani di cattura e di abbattimento di specie selvatiche potranno essere attuati in via del tutto eccezionale per il solo coniglio selvatico e l'istrice, e se necessario anche per le specie di erbivori o roditori reintrodotte, soltanto quando studi condotti da esperti di biologia delle popolazioni ne dimostrino la necessità. In deroga ne è consentito l'abbattimento di cui all'art. 34.1, lett. c.

è stato sostituito dal seguente:

”Controllo della fauna- L'Ente Parco realizza la prevenzione del danno determinato dalla fauna selvatica secondo quanto previsto dal punto 4.2 dal D.P.R.S. 7.7.2000. Nei casi in cui sia stata accertata l'inefficienza delle misure di prevenzione adottate, previo parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica e limitatamente alle specie responsabili di danno all'esercizio agricolo e inserite nel calendario venatorio, l'Ente potrà realizzare piani di cattura e traslocazione di esemplari laddove risulti tecnicamente realizzabile il trasferimento dei soggetti, ed in casi del tutto eccezionali, piani di abbattimento selettivi, comunque senza l'uso di veleni. Per la predisposizione dei piani di cattura e di abbattimento è necessario realizzare il censimento delle specie di fauna da sottoporre all'intervento secondo quanto previsto al punto 3.2.1. del D.P.R.S. 7.7.2000.

Gli interventi di cattura e abbattimento sono realizzati d'intesa con la Ripartizione faunistico-venatoria utilizzando il personale di detta Ripartizione, il corpo delle guardie forestali e altri agenti venatori dipendenti di pubbliche amministrazioni eventualmente presenti. Ai sensi del punto 4.2 del D.P.R.S. 7.7.2000, per detti interventi non sarà possibile utilizzare i proprietari o conduttori dei fondi e le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale.”

- Il comma 6°:

Qualora l'agricoltura dovesse subire danni da parte di uccelli, istrice, e altri roditori per i quali non è possibile attuare piani di abbattimento, è previsto un indennizzo pari all'entità del danno subito. L'Ente Parco formulerà norme in merito alla presentazione delle domande di indennizzo e al metodo di valutazione dei danni.

è stato così sostituito:

”Al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture agrarie , dei rimboschimento e del patrimonio zootecnico del Parco, al danno indotto dalla fauna selvatica, l'Ente Parco sostiene adeguate misure di prevenzione dei danni.

L'Ente Parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni alle piante, al frutto pendente, e agli allevamenti zootecnici che si siano verificati nonostante l'adozione delle misure di prevenzione”.

- Dopo il comma 6° è stato introdotto il seguente nuovo comma:

“ Sentito il C.T.S. il Parco consente la cattura e l’asportazione di esemplari di fauna selvatica solo per motivi di ricerca scientifica; analogamente il Parco può disporre a scopo di studio, operazioni di inanellamento di uccelli o prelievi di controllo in base alle necessità.

L’Ente Parco dispone, per le nuove strutture stradali e promuove per quelle esistenti, la creazione di corridoi ecologici per l’attraversamento della fauna selvatica. A tale scopo provvede all’eliminazione delle barriere, allo spostamento delle stesse mediante la creazione ad esempio di sottopassi, muretti di protezione, adeguamento dei tombini stradali e tutte quelle opere che possano ridurre i danni alla fauna e migliorare nel contempo la sicurezza stradale”.

- Art. 38.4 – Inquinamento acustico

- Al comma 1°, a pag. 62, dopo le parole “ *arma da fuoco*”,
è stato aggiunto:

“ con esclusione della zona “D” di Parco”.

All’ultimo capoverso è stata eliminata la parola “*ping-pong*”.

Il gruppo di progettazione del Piano Territoriale

Prof. Arch Piera Busacca (Coordinatore)